

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

418^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 22 APRILE 1982

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente OSSICINI,
indi del vice presidente FERRALASCO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Approvazione da parte di Commissioni permanenti	Pag. 21805
Assegnazione	21805
Nuova approvazione da parte di Commissioni permanenti	21805
Nuova assegnazione	21805

Seguito della discussione:

« Disciplina del trattamento di fine rapporto » (1830-Urgenza);

« Nuove norme in materia di indennità di anzianità » (1701), d'iniziativa del senatore Antoniazzi e di altri senatori;

« Abrogazione degli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, contenente norme sull'indennità di anzianità » (1838), d'iniziativa dei senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini;

« Abolizione della cosiddetta "sterilizzazione" dell'indennità di contingenza, ai fini del computo dell'indennità di anzianità,

mediante abrogazione degli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91 » (1844), d'iniziativa del senatore Mitrotti e di altri senatori:

PRESIDENTE	Pag. 21838
* MITROTTI (MSI-DN)	21806
SPADACCIA (Misto-PR)	21837

GOVERNO

Trasmissione di documenti	21806
-------------------------------------	-------

INTERROGAZIONI

Annunzio	21838
--------------------	-------

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI

VENERDI' 23 APRILE 1982	21841
-----------------------------------	-------

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente OSSICINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

MITTERDORFER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito

— in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale della Stato e della pubblica amministrazione):

BOZZELLO VEROLE ed altri. — « Adegua-mento delle indennità degli assessori comunali » (1776), previo parere della 5ª Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

PRESIDENTE. Su richiesta della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il seguente disegno di legge,

già assegnato a detta Commissione in sede referente:

PAVAN ed altri. — « Modifiche ai livelli re-tributivi di talune qualifiche della polizia di Stato » (1850).

Disegni di legge, nuova approvazione da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Nella seduta di ieri, la 2ª Commissione permanente (Giustizia) ha nuovamente approvato il disegno di legge: « Prestazioni assistenziali della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori in occasione di catastrofe o calamità naturale » (1372) (Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati), con modificazioni, precedentemente approvato in data 27 gennaio 1982 e rinviato alla Commissione stessa per una seconda deliberazione dal Presidente del Senato della Repubblica in data 4 febbraio 1982.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Nella seduta di ieri, la 4ª Commissione permanente (Difesa) ha approvato i seguenti disegni di legge:

« Agevolazioni doganali e fiscali al programma di costruzione del velivolo MRCA » (259-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

ARIOSTO ed altri. — « Nuova istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta

e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti » (1723-B) (Approvato dalla 4ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

Governo, trasmissione di documenti

P R E S I D E N T E . Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di Vice Presidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, copia delle deliberazioni adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) nella seduta del 30 marzo 1982, riguardanti l'accertamento dello stato di crisi aziendale e settoriale per un gruppo di Società e l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 4 della legge 675-77 di alcuni progetti di ristrutturazione.

Le deliberazioni anzidette saranno inviate alle Commissioni permanenti 5ª, 10ª e 11ª.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- « **Disciplina del trattamento di fine rapporto** » (1830-*Urgenza*);
- « **Nuove norme in materia di indennità di anzianità** » (1701), d'iniziativa del senatore Antoniazzi e di altri senatori;
- « **Abrogazione degli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 1º febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, contenente norme sull'indennità di anzianità** » (1838), d'iniziativa dei senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini;
- « **Abolizione della cosiddetta "sterilizzazione" dell'indennità di contingenza, ai fini del computo dell'indennità di anzianità, mediante abrogazione degli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 1º febbraio 1977,**

n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91 » (1844), d'iniziativa del senatore Mitrotti e di altri senatori

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Disciplina del trattamento di fine rapporto », per il quale è stata deliberata la procedura d'urgenza, « Nuove norme in materia di indennità di anzianità », d'iniziativa del senatore Antoniazzi e di altri senatori, « Abrogazione degli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 1º febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, contenente norme sull'indennità di anzianità », d'iniziativa dei senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini e « Abolizione della cosiddetta "sterilizzazione" dell'indennità di contingenza, ai fini del computo dell'indennità di anzianità, mediante abrogazione degli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 1º febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91 », d'iniziativa del senatore Mitrotti e di altri senatori.

È iscritto a parlare il senatore Mitrotti. Ne ha facoltà.

* **M I T R O T T I .** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il mio intervento segue quello del collega Pistolesse e si pone nella scia già individuabile attraverso la sua esposizione, nonchè attraverso l'eccezione di incostituzionalità, sollevata in apertura della seduta. Ciò nonostante intendo chiarificare, data la vastità del tema e il tempo che forse richiederà l'esposizione, le linee, i fili di trama lungo i quali muoverò le mie argomentazioni. Questo sia perchè sia verificabile un impegno non distorsivo da parte mia del carattere del dibattito al quale io, con i miei colleghi di Gruppo, voglio offrire un contributo che sia scevro da inquinamenti ostruzionistici nel senso peggiore della parola e sia perchè prefissando dei riferimenti, potrò agevolare una funzione di verifica di quanto andrò argomentando. Effettuerò una premessa politica che coinvolgerà le caratteristiche e le responsabilità del Governo Spadolini, e le osserva-

zioni che formulerò riguarderanno il tema del dibattito in quanto, in occasione del voto di fiducia al suo Governo, ebbi ad anticipare talune perplessità che hanno trovato puntuale riscontro in ordine al momento che oggi ci vede dibattere un tema tanto significativo. Effettuerò poi valutazioni giuridiche, perchè mi sembra che il riscontro costituzionale debba essere associato ad un riscontro di compatibilità della struttura di base della proposta governativa con il tessuto normativo, qual è quello oggi vigente. Mi soffermerò poi, cercando di collocare una tessera significativa nel mosaico delle argomentazioni, sugli aspetti della scala mobile in quanto, sino ad oggi, sono emerse interpretazioni distorsive di tale meccanismo che hanno inteso scaricare sull'automatismo responsabilità in effetti che stanno in ben altro luogo e che possono ascrivere a ben altre responsabilità.

Il riferimento alla scala mobile direi che conseguenzialmente mi porterà a valutare il così detto paniere sempre in un discorso di ricerca della congruenza del meccanismo. In occasione di tale esame getterò uno sguardo alla realtà dell'ISTAT che certi dati promuove. Ripeto, questa dilatazione, oltre che opportuna, è necessaria perchè l'orientamento governativo fonda le sue premesse sulla validità di un meccanismo che viene assunto addirittura come termometro di certi effetti perversi del costo del lavoro. Mi periterò poi di effettuare un *excursus* storico nel campo sindacale, proprio a ricercare verifiche e conferme delle posizioni di oggi o a rilevare le contraddizioni essenzialmente della CGIL, della CISL e della UIL, che sono state artefici, o quanto meno la controparte sottoscrittrice, dell'accordo dal quale scaturì la legge n. 91 del 1977. Forse non mancherà qualche riferimento alla relazione Romei, poichè il relatore ad essa mi ha rinviato nel corso del dibattito in Commissione in ordine ad alcuni rilievi da me mossi. Verificherò successivamente quanto avrò avuto modo di considerare sul raffronto tra il meccanismo e le proposte dell'area sindacale e le proposte della CISNAL, alla quale si deve il merito di essere stata antesignana nel ricercare una soluzione di rimedio

agli effetti perversi che andavano cumulandosi in attuazione della legge n. 91 del 1977. Questa prima parte costituirà una premessa tecnica direi necessaria, doverosa e indispensabile perchè possa aver senso e completezza un'argomentazione strettamente attinente il dettato della proposta governativa. Ci sarà poi un esame dei lavori parlamentari in modo da cogliere, con alcuni riferimenti, convincimenti significativi, critiche oppure convinzioni sulle quali mi sarà dato di argomentare. Valuterò successivamente le proposte in esame effettuando una carrellata sia sull'articolato dei singoli provvedimenti, sia sulle intenzioni dichiarate ed occulte, ma comunque leggibili tra le righe di ciascuno di questi provvedimenti. Riprenderò successivamente alcuni commenti della stampa periodica che, a mio sommo avviso, hanno particolare valore e significato in quanto mettono a nudo in taluni casi verità sino a ieri indicibili, verità che scottavano, verità che nel momento dell'emergenza stanno venendo fuori, mettendo impietosamente a nudo accordi e intese del 1977 che mai erano state dichiarate o esplicitate ai lavoratori.

Con i commenti della stampa cercherò di effettuare una valutazione dei convincimenti, dei dubbi, delle perplessità, delle incertezze dichiarate dal relatore in Commissione e collegherò questi convincimenti, questi dubbi, queste certezze o incertezze agli analoghi convincimenti, dubbi, certezze o incertezze espressi dalle parti sociali che l'11ª Commissione lavoro ha ascoltato prima dell'avvio dei lavori. Ci sarà anche, a corollario di questa che è la parte più significativa, una raccolta di commenti della stampa. Anch'essa mi pare meritevole di essere ripresa in quest'Aula, perchè squarcia veli su determinate realtà che spontaneamente non sono state rappresentate da chi di dovere. Seguirà, a chiusura, un'analisi economica del momento in cui si colloca questo provvedimento. Questo tipo di chiusura si impone perchè uno dei punti di forza utilizzati da chi ha argomentato e argomenta in favore della proposta governativa risiede appunto in una incompatibilità della situazione

ne ante 1977 con l'attuale situazione del mondo della produzione.

Delineato così il canovaccio del mio intervento, mi affaccio alla premessa politica, così come anticipato. Quanto sto per dire trova anche motivazioni nell'intervento preliminare effettuato dal collega, senatore Marchio. Trova collocazione in quell'intervento perchè il rilievo mosso in direzione della Presidenza del Consiglio non è di secondo momento rispetto alla materia che trattiamo. Non lo è perchè — diciamo noi, dico io in questo momento — la politica dello struzzo non serve a risolvere i problemi; serve tutt'al più a non vederli. Non serve rilasciare alla stampa dichiarazioni ottimistiche o addirittura (ed è questo il caso cui intendo riferirmi e che raccolgo dalla stampa quotidiana di oggi) inesatte poichè si annunzia che è stato raggiunto un accordo in Commissione ed è stato approvato in Commissione il progetto di legge governativo. Ebbene, devo subito dire che l'accordo in Commissione non vi è stato nè vi poteva essere in quanto il provvedimento è stato licenziato forzatamente monco di una discussione e di un approfondimento proprio in quei punti significativi per i quali il Governo si era riservato di presentare gli emendamenti in Aula, ma altresì non può ritenersi approvato un provvedimento che deliberatamente usciva dalla Commissione senza un titolo aggiuntivo e con diversi articoli che dovevano essere o sostituiti o aggiunti. L'atto formale di licenziare il provvedimento da parte dell'11ª Commissione è stato fatto rimbalzare all'interno come un passo positivo compiuto. Devo anche lamentare con benevolenza e senza acrimonia che analogo atteggiamento ha avuto il relatore rilasciando alla stampa la dichiarazione di ieri che iniziava con queste parole: « Possiamo essere soddisfatti, abbiamo fatto un buon lavoro ». Io non ho esperienza parlamentare se non quella circoscrivibile all'arco degli anni di questa VIII Legislatura, ma senza tema di smentita, senatore Romei, onorevole Ministro, posso dire di non aver mai affrontato nell'11ª Commissione un provvedimento con maggiore demotivazione di quanta ne abbia subita e patita nel corso del-

l'esame il disegno di legge n. 1830. Non sto qui a dire di più e a dire peggio, non sto qui a dire che l'11ª Commissione ha dovuto subire lo stillicidio di rinvii che altro non hanno causato se non la caduta verticale di credibilità del Governo che sollecitava la Commissione a quei rinvii, che altro non hanno causato se non l'ulteriore scoloritura del lavoro dell'intera Commissione. Quindi non ha senso la dichiarazione ottimistica di Spadolini resa alla stampa, come non ha senso la dichiarazione ottimistica del relatore, sempre resa alla stampa.

A mia volta ho rilevato in una nota d'informazione che se l'umorismo risiede nella differenza tra quello che si è e quello che si vuole apparire ci saremmo dovuti sbellicare dal ridere nel vedere da un lato l'imbarazzo vissuto da tutti nei momenti dell'*impasse* e dall'altro leggere dichiarazioni che tentavano di mettere nel nulla una situazione pesantissima di disagio.

Ma voglio, per quanto riguarda il Presidente del Consiglio, aggiungere qualche ulteriore commento al suo indirizzo, tenuto altresì conto che nella gestione da parte sua di questa prima fase di esame del disegno di legge n. 1830, non ha tenuto fede ad impegni che pur aveva dichiarato di far suoi al momento delle consultazioni.

La Presidenza del Consiglio, nel lungo *iter* di contatti, colloqui, consultazioni, non ha mai inteso riferirsi a quella parte dell'opposizione, alla nostra parte, che pure a livello sindacale era coinvolta con una proposta di legge di iniziativa popolare datata dicembre 1980, che è stato il primo atto di rimedio depositato in Parlamento e che trova il Movimento sociale italiano-Destra nazionale saldamente, coraggiosamente, tenacemente attestato su posizioni di rivendicazione dei diritti dei lavoratori a livello normativo che non deflettono da principi costituzionali e non ripiegano verso interessi di parte.

Devo indirizzare al presidente Spadolini qualche commento aggiuntivo, non fosse altro perchè, in occasione dell'intervento per il voto di fiducia che quest'Aula esprime nei confronti del suo Governo, io ebbi a lamentare che la fase di incubazione della nuova compagine aveva consentito di prendere

atto di una ritirata miserevole di fronte ad un rigurgito di partitocrazia; ritirata miserevole che aveva avuto il tocco di colore in un ennesimo Governo zibaldone con la consacrazione — dissi testualmente — dei segretari dei partiti a naturali consultori nella fase di formazione del Governo. Effettuai questa critica ritenendo che potesse essere colto lo spirito di stretta aderenza agli obblighi costituzionali che noi intendevamo sottolineare per un dovuto ricordo da parte del Presidente del Consiglio. Ma le vicende successive, le ultime vicende, quelle che ci riguardano, del disegno di legge n. 1830 hanno esaltato questa distorsione dei comportamenti di chi è investito al massimo livello di responsabilità del Governo; talchè il presidente del Consiglio Spadolini, non ha voluto fare altro, perchè poteva e doveva fare altro, che ricucire smagliature all'interno di una coalizione partitica che nel momento significativo della deliberazione legislativa doveva essere lasciata fuori dalla porta. Ma non è solo questo rimprovero iniziale che può suggerirmi un ripescaggio di colpe antiche di recente rinnovatesi in occasione di un impegno di particolare significato e particolare rilievo qual è l'esame del provvedimento sulle liquidazioni.

Il Presidente del Consiglio aveva anche espresso il suo ossequio indefettibile all'articolo 92 della Costituzione, talchè un riflesso — se devo leggere in positivo il suo impegno — per il recente caso Andreatta doveva pur subire.

Al pari di quanto rilevato in merito allo spazio dato anche in quest'occasione alla coalizione partitica di maggioranza, devo dire che in quest'occasione un Presidente del Consiglio ossequioso ed ossequiente nei confronti dell'articolo 92 non ha dimostrato, non ha voluto dimostrare, non ha avuto interesse a dimostrare che la Presidenza del Consiglio, nella pienezza di quei poteri che rivengono a tale carica dall'articolo 92, sapeva o volesse imporre ai vertici ministeriali soluzioni chiare ed univoche: da un lato, quindi, l'apertura della finestra all'inquinamento partitocratico, dall'altro la chiusura della porta della scelta responsabile di chi presiede il Governo.

Cosa ne è emerso? Ne è emersa una situazione di estrema incertezza, che è andata rimbalzando di giorno in giorno, di ora in ora, di aggiornamento in aggiornamento di seduta; ne è emersa forse la necessità per il Ministro del lavoro di riempire i vuoti di questa presenza al vertice del Governo estremamente carente, in un momento in cui si richiedeva la volontà e la capacità di effettuare delle scelte coraggiose. E quando questa realtà la si associa alla corte di tecnici e di esperti che il presidente del Consiglio Spadolini ha alloggiato nel suo quartier generale e mantiene con laute prebende, quando a ciò si aggiunge che la stampa ha dato notizia di impegno febbrile di questi tecnici, di consultazioni frenetiche, di incontri formali o informali, nutriti, di verifiche di dati ponderabili e imponderabili, quando la opinione pubblica ha raccolto tutto questo, ebbene, tutto questo messo insieme non può farci dire oggi se non che Spadolini ha barato. Sì, ha barato quando ha ritenuto di effettuare in quest'Aula il rito fumoso di dichiarazioni programmatiche che nel tempo non hanno avuto ossequio e rispetto da parte di chi quelle dichiarazioni aveva pronunciato.

A noi la consolazione di essere stati dubbiosi sin dall'inizio circa la rispondenza dell'impegno concreto di Governo alle formulazioni delle dichiarazioni programmatiche. I riti turibolari che, a scadenza di ogni crisi, si possono osservare nelle Aule parlamentari ormai non ci convincono più. Il Governo laico, questo Governo nuovo, altro non è se non la prosecuzione formale e sostanziale di un metodo di Governo da noi largamente censurato. Anche quando il presidente Spadolini, nel corso delle dichiarazioni programmatiche, volle riferirsi al tetto della spesa, noi eccepimmo che gli eventi lo avevano già surclassato. Eccepii questo personalmente, offrendo al presidente Spadolini l'accostamento delle cifre da lui indicate con altre cifre che i tecnici di settore e la stampa di informazione rendevano di dominio pubblico, talchè il tetto sotto il quale Spadolini ha cercato di ricoverare anche la proposta di revisione dell'istituto delle liquidazioni, tetto che già dimostrarai sfondato al momen-

to della sua edificazione, risulta largamente superato. Cade quindi ogni motivazione che imponga un ripensamento su certe soluzioni legislative proposte unicamente in funzione di un tetto della spesa pubblica dichiarato invalicabile e di fatto superato. Su questo specifico particolare tornerò con più proprietà di indicazioni nel seguito del mio intervento.

Voglio aggiungere, per chiudere le considerazioni politiche di premessa, che presi con le pinze nel mio intervento, anche il richiamo ad una disponibilità di intesa che era stato posto nelle dichiarazioni programmatiche. Dissi allora che la disponibilità all'intesa, se trova colui il quale si dichiara disponibile in possesso di capacità e di volontà, se trova costui con idee chiare che riescano a fare intravedere il fine da raggiungere, in questo caso, la disponibilità è valida ed è sottoscrivibile; ma se (ed era quello che pensavamo e che la realtà ha confermato) la disponibilità all'intesa dovesse solo essere un comodo paravento per incapacità, per mancanza di coraggio o di volontà di promuovere certe scelte, di perseguire certi obiettivi, allora, in quel caso, la disponibilità all'intesa sarà esiziale, da cancellare.

Il Presidente aveva detto: nella impostazione della nuova politica verranno doverosamente sentite le parti sociali, verranno doverosamente sentiti gli interlocutori politici e si procederà con il loro beneplacito. Si può morire di colera, ma si può morire anche di una malattia peggiore: si può morire di democrazia intesa in questo senso, in un senso distorto e perverso, intesa con una confusione di ruoli che altro non produce che confusione di responsabilità. E io devo sottolineare questo richiamo, perchè motivo dominante della nostra critica nei confronti dell'orientamento governativo è la mancanza di scelte responsabili.

Se non bastasse il fondamento di questa critica, si aggiunga quanto ho rilevato in apertura, si aggiunga che le consultazioni delle parti sociali molto spesso si fermano a CGIL, CISL e UIL, si aggiunga che le consultazioni dei partiti politici molto spesso, se non sempre, si fermano all'arco costitu-

zionale. La mia non è una volontà di riprendere i motivi che hanno indotto il collega Marchio a sollevare le eccezioni che ha posto in apertura di seduta, perchè abbiamo già dichiarato di aver preso atto con soddisfazione delle puntualizzazioni dell'onorevole ministro Di Giesi, ma mi premeva richiamare il caso particolare: esso aggiunge una nota di colore al Governo Spadolini.

Dissi allora che questo schema, a ben riflettere, è stato la fossa della economia italiana, perchè non è difficile osservare come esso ricalchi una dialettica politica e sociale a dir poco ottocentesca. E quando gli interlocutori in siffatta dialettica sono portatori di ideologie ugualmente ottocentesche, attestantisi sul fronte liberal-capitalistico o marxistico, ben si può desumere come le soluzioni che si avvalgano di siffatti mezzi risolutivi sono a distanze siderali da una possibilità concreta di soluzione dei problemi di questa nostra povera Italia.

Questo mio intervento voleva essere la lettura di una realtà pregressa, e lo era, ma si è dimostrato anche nella sostanza una lettura anticipata dei fatti di oggi. Non dimentichiamo che si tenta con il disegno di legge governativo n. 1830 di porre rimedio ai guasti innescati nel 1977 da un accordo confederale prima, da un accordo tra confederazioni sindacali e Confindustria dopo, e infine da un accordo tra confederazioni sindacali, Confindustria e partiti politici di maggioranza. Conseguenzialmente si ebbe la sottoscrizione, la ratifica, la presa d'atto del Governo che trasfuse in un decreto il testo dell'accordo. Dicemmo allora, e ripetiamo ora, che la funzione legislativa non è una funzione di ratifica di volontà esterne al Parlamento. Non vorrei sembrare distante da una concezione che assegna alla funzione sindacale i compiti e le responsabilità che ad essa competono. Voglio, quindi, chiarire che, dicendo quello che ho detto, intendo circoscrivere ambiti chiari e netti di azione e di responsabilità. Al sindacato compete interpretare le richieste del mondo del lavoro e mediarle con gli interessi della parte datoriale. Cessa lì la funzione sindacale.

Alla funzione politica compete assumere il compito iniziale di osservatorio politico

della realtà sociale e poi tradurre l'acquisizione di questi elementi attraverso una verifica parlamentare collegiale, tradurre le convinzioni maturate dall'osservazione di questa realtà in norme beneficianti della capacità, della competenza, dell'esperienza, dell'onestà di ciascuna parte politica rappresentata.

Non è per il gusto di sentirmi prefica in un ambiente che suggerirebbe tristi e lacrimevoli considerazioni sulla sorte d'Italia, in questo Parlamento ormai svuotato del suo significato per volontà predeterminata di quanti hanno trovato e trovano comodo il caldo delle segreterie politiche per la definizione di accordi che non avrebbero di certo avuto legittimità solare al suo interno, che ho dichiarato e dichiaro tale mio stato d'animo, tali miei convincimenti. Se il corollario di quanto ho ricordato poco fa è questo, non si riduce a questo la funzione della nostra presenza in quest'Aula, non si esaurisce in questo l'aspettativa che pur abbiamo. Di certo, se dovessimo fondare la nostra fiducia sui giochi parolai, sugli equilibri o gli squilibri, secondo i momenti, tra unità e collegialità, in una pendolarità a volte estenuante, offenderemmo quella logica che forse è scarno bagaglio di una mia esperienza scolastica lasciata non da troppo tempo.

Lasciamo a chi si è dilettrato per anni, con formule indecifrabili o con verbalismi, questo gioco di mascherare agli occhi del popolo italiano una realtà che non trova nei responsabili adeguato coraggio per una chiara denuncia. Ci proponiamo noi il compito di effettuare questa denuncia, così come già abbiamo preso a fare nel corso degli interventi che ci sono stati, una denuncia chiara, documentata, sulle distorsioni artatamente operate dal Governo o dai rappresentanti della maggioranza o dai rappresentanti di quelle forze sindacali riconducibili ai partiti della maggioranza. Lo facciamo ritenendo doveroso — e questo è il nostro turno, onorevole Ministro — di dover riempire i vuoti che il Governo Spadolini ha lasciato in quest'area, così come lei, onorevole Ministro, ha riempito il vuoto di una media-

zione che nessuno aveva avuto il coraggio di affrontare.

Esaurita questa introduzione politica, mi deve essere consentito il riferimento, seppure succinto, ad una valutazione di ordine giuridico. Farò questo con un iniziale stretto aggancio alle motivazioni di ordine costituzionale che questa mattina sono state rappresentate dal collega Pistolese e dal senatore Spadaccia. Devo fare questo ricordando, in una dilatazione di riferimenti, che non è secondario il riscontro di congruità della trama legislativa del disegno di legge n. 1830 con la trama dell'ordinamento giuridico italiano. Sono stati richiamati questa mattina articoli costituzionali significativi perchè riguardavano principi fondamentali della stessa Costituzione, rapporti economici e competenze specifiche del Governo. Ebbene, di questi principi ne coglierò qualcuno che trova successivo asilo nella legislazione del codice civile. Limiterò i commenti allo stretto indispensabile, anche per non dare la sensazione in questa cattedrale delle leggi che l'ultimo chierico voglia dare lezioni ai vescovi. Cercherò unicamente di trarre dal messale del codice civile riferimenti che sottoporro alla riflessione degli onorevoli colleghi evitando, sin dove possibile, di dare ad essi un'interpretazione di parte, la mia interpretazione. Ebbene, tra i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione, diritti inviolabili, mi sembra che meriti un richiamo il principio dell'uguaglianza. In ordine a questo principio, nella eccezione di incostituzionalità illustrata stamattina, sono state fatte delle considerazioni ampiamente esauritive sul piano della interpretazione e della correlazione al disegno di legge n. 1830.

Il mio richiamo vuole leggere questo principio dell'uguaglianza sul rovescio della medaglia che esso rappresenta; vuole leggerlo sul rovescio perchè non è sufficiente garantire in astratto i diritti, ma bisogna provvedere a creare le condizioni che assicurino concretamente l'uguaglianza di tutti i cittadini. Non basta affermare un diritto, qualunque esso sia, quando poi questo diritto non può essere esercitato da coloro che appartengono magari a nuclei familiari o sociali disagiati o che vivono in condizioni

che non consentono l'esercizio di tale diritto. Dire della loro eguaglianza con gli altri significa fare solo della retorica, come significa fare della retorica all'interno di un provvedimento, quale quello che esamineremo in dettaglio nel seguito dei lavori, quando si pongono i lavoratori in condizioni diversificate e sperequate, quando scientemente non si pone mano ad attivare rimedi legislativi che sanino questo stato di cose.

Lo Stato, oltre a garantire l'eguaglianza, deve essere impegnato anche a dare a tutti una libertà che sia sostanziale, un'uguaglianza che sia sostanziale e non nominale, liberando ciascuno da quelle condizioni, da quei vincoli che determinano nella sostanza situazioni sperequate. In questo campo talune situazioni si conoscevano da tempo già in epoca immediatamente successiva al varo della legge n. 91 del 1977. Vi erano state delle difficoltà applicative tali addirittura da muovere gli organi governativi ad emanare circolari interpretative fin dal 1978, come è possibile desumere dagli atti parlamentari di tale anno. Talchè non è possibile pensare che il problema delle liquidazioni sia sorto nella giungla dei problemi dopo un'ultima acquazzone ma è da ritenere per certo che il problema delle liquidazioni era sorto contestualmente alla modifica del regime vigente prima della legge n. 91 del 1977. Responsabilità quindi solare per le forze concorrenti nei Governi che si sono succeduti dal 1967 ad oggi perchè è stata ereditata, raccolta e lasciata quella del problema irrisolto di un trattamento dei lavoratori assonante con i diritti, assonante con la Costituzione e che interessa i rapporti tra i lavoratori e i datori di lavoro. Ripeto responsabilità non secondaria quella del Governo, perchè ormai risulta assodato che non è sufficiente riconoscere tali diritti in forma nominale o come si suol dire sulla carta ma occorre un conseguenziale intervento concreto per realizzare un equilibrio sociale più giusto e per tutelare la persona umana quando è bisognosa di aiuto. Mi sono riferito, nell'intervento svolto sulla legge finanziaria, alle caratteristiche di questo Stato sociale o del benessere, Stato del benessere tendente al sociale per alcuni, Sta-

to del benessere o sociale per altri. Non sto qui a sottilizzare sulla definizione. Preme solo mettere a fuoco che la correlazione del problema sul quale dibattiamo è che questa definizione di Stato sociale pone degli interrogativi che chiedono risposte esaurienti. Uno Stato sociale dovrebbe privilegiare il diritto al lavoro e ogni conseguenziale obbligazione scaturente da questo diritto. Se al principio di libertà e di uguaglianza abbiamo associato il debito di impegno dello Stato a provvedere a rimuovere le condizioni di schiavitù dal bisogno, possiamo dire che il mezzo da usare per questa rimozione della schiavitù dal bisogno sta senz'altro in un diritto al lavoro che consenta, attraverso un'equa remunerazione, di reperire i mezzi sufficienti per vivere una vita dignitosa. In questa orditura di principi dobbiamo collocare le finalità delle norme in esame e tentare di leggere — se mai ci si riesce — una compatibilità di taluni articoli con queste finalità. Dobbiamo dire, e colgo il riferimento più significativo: è impegno dello Stato di far sì che al lavoro del datore d'opera faccia riscontro un'equa remunerazione, o forse di avallare un provvedimento di legge che decurta paurosamente le retribuzioni? Ecco il primo interrogativo, ecco la prima prova di compatibilità che doverosamente dobbiamo effettuare nella valutazione del testo al nostro esame. E che dire della solidarietà che lo Stato dovrebbe dimostrare verso i soggetti economicamente più deboli? Che dire dell'obbligo dello Stato, obbligo aggiuntivo, di dimostrare un impegno che vada al di là di quello ricordato prima di rimozione dello stato di bisogno e si spinga fino all'aiuto offerto a determinati soggetti economicamente più deboli? Ebbene, questo provvedimento in esame, nell'approssimazione del suo dettato normativo, tende a fare di tutte le erbe un fascio; talchè uno dei rischi notevoli che le forze di opposizione, come la nostra, corrono in questa occasione è quello di vedere insorgere, di fronte ad una richiesta qual è quella che noi formuliamo di ripristino della situazione anteriore al 1977, quella imprenditorialità medio-piccola che è una delle fasce imprenditoriali più sacrificata da un ritor-

no alla impostazione normativa anteriore al 1977. Noi vogliamo chiarificare che il nostro orientamento è d'obbligo nel momento in cui siamo chiamati a pronunciarci sulla legge n. 91 del 1977 e questo nostro pronunciamento non può essere diverso da una richiesta di abrogazione di questa legge. Ma diciamo anche — e lo abbiamo dimostrato con gli emendamenti presentati — che siamo consapevoli di questa diversa realtà e che continuiamo a fare nostro l'impegno di fornire ad ogni occasione utile un contributo perchè si avviino soluzioni legislative che tengano conto di questa realtà.

Tra i diritti che la Costituzione riconosce ai cittadini e che offrono la possibilità di essere richiamati e riconnessi al provvedimento in esame vi è quello della rappresentanza sindacale. La Carta costituzionale riconosce alle associazioni sindacali la legittimazione di rappresentanza dei lavoratori. Qui torna d'obbligo un riscontro che immancabilmente ho effettuato in altre occasioni dibattimentali, torna d'obbligo proprio per quanto ho rilevato in premessa formulando la considerazioni politiche sul Governo Spadolini.

Ho richiamato prima il privilegio accordato dalla Presidenza del Consiglio alle forze sociali di essere interlocutori primi, e primi anche del Parlamento, con il Governo. Tale iniziale rilievo fa stridere ancor più una realtà che merita una censura anche in questa occasione: la realtà di sindacati che ancora non hanno scelto una collocazione univoca e corretta all'interno delle previsioni della Carta costituzionale. Se è vero come è vero che la Costituzione legittima le associazioni sindacali alla funzione di rappresentanza del mondo del lavoro, è anche vero che la Costituzione chiede per esse una certificazione di identità, la Costituzione chiede che esse assumano veste legittima di interlocutori dello Stato, lasciando posizioni di rappresentanza esclusivamente privatistica per indossare l'abito di interlocutori sociali.

La realtà che, invece, oggi si lamenta è quella dei sindacati che trovano comodo ed utile beneficiare della tolleranza governativa in quanto ad assolvimento degli obblighi

costituzionalmente previsti, avendo così la possibilità di eludere le responsabilità ad essi riconducibili, nel momento in cui essi sottoscrivono gli impegni che la Costituzione richiede. È un rilievo significativo, è un rilievo già in altre occasioni espresso e il ministro dei lavori pubblici, onorevole Di Giesi, potrà ricordare la volta in cui ebbi ad esternarlo in occasione del dibattito sugli orientamenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

È un problema che non può essere lasciato oltre nel cassetto degli impegni governativi e che deve trovare sbocco verso soluzioni che garantiscano appieno e contemporaneamente sia il rispetto della Costituzione, sia il rispetto dei diritti della collettività. Ma a queste considerazioni inerenti valori significativi e fondamentali, costituzionalmente protetti, devono associarsi considerazioni di natura più specifica.

Deve essere ricordato come tra il datore di lavoro e il prestatore d'opera nasca un rapporto obbligatorio addirittura nel momento di avvio, da parte dell'ufficio di collocamento, del lavoratore all'azienda; un rapporto obbligatorio, in base al quale va effettuata anche una verifica di compatibilità delle norme del disegno di legge n. 1830. E se questo riscontro operiamo, non possiamo non rilevare come la caratteristica fondamentale della prestazione sia la patrimonialità, il che vuol dire che il comportamento del datore di lavoro e del prestatore d'opera deve soggiacere a questa verifica e che il loro rapporto deve sempre e comunque essere suscettibile di valutazione economica. Io affermo (e propongo la mia affermazione come motivo di riflessione per i colleghi) che il disegno di legge n. 1830 incide pesantemente sul carattere patrimoniale del rapporto obbligatorio in essere tra il datore di lavoro e il prestatore d'opera, per cui è da verificare fin dove è lecito spingere una legge che, disattendendo la compatibilità dei propri riflessi con gli obblighi già sorti, disciplina in materia economica a piacimento, facendo strame financo degli obblighi provenienti da una sentenza della Corte costituzionale chiaramente tendente a reintegrare economicamente i prestatori di

opera. Anche questa è un'osservazione che merita approfondimenti in un dibattito dalle tante sfaccettature qual è quello che si è avviato questa mattina.

Sorge altresì (direi che è già sorta nel 1977 e oggi possiamo prenderne atto e farne motivo di considerazioni) anche un'altra questione: la responsabilità per i danni arrecati ai prestatori d'opera. Anche attraverso la lettura della sentenza o delle sentenze, se preferite, della Corte costituzionale si ravvisa il livello di guardia del danno al lavoratore quale soglia di arresto per ogni intervento legislativo che disciplina la materia procurando questi danni.

È fatto certo che a far data dal 1977 i prestatori d'opera, i lavoratori che hanno dovuto subire l'operatività della legge n. 91 hanno sopportato una decurtazione economica che altro non è se non un danno patrimoniale. E hanno subito questa decurtazione inizialmente nell'ottica di uno storno di queste cifre per interventi pubblici, ma successivamente la realtà è stata ben diversa: la realtà è stata quella dell'uso, della permanenza nel patrimonio delle aziende di riconoscimenti economici che appartenevano ai lavoratori. Richiamerò nel seguito alcune sentenze che fanno luce con chiarezza su questa interpretazione.

Con il riferimento ai danni subiti dai lavoratori in conseguenza della legge n. 91 del 1977 nasce un altro interrogativo: il rapporto di lavoro, in forza delle obbligazioni che fa sorgere, realizza un contratto a sovrintendere al quale sono le parti datoriali e di prestazione d'opera, un contratto a gestire il quale sovrintende la rappresentanza sindacale, un contratto del quale lo Stato non può non tener conto, un contratto che ha dei cardini che tali devono rimanere se si vuole che permanga l'efficacia del contratto stesso. E questi cardini, questi elementi essenziali sono facilmente individuabili nell'accordo o nel consenso delle parti nella causa, nell'oggetto e nella forma. Ebbene, con il provvedimento che ci accingiamo a varare operiamo delle modifiche ai contratti in essere, ma è pur vero che tale intervento, dimostratosi poi arbitrario in forza dei convincimenti e dei pronuncia-

menti della Corte costituzionale, già fu operato nel 1977 e torna ad essere ripetuto nel 1982. Anche questo aspetto di tutela del contratto di lavoro in essere merita quanto meno una citazione in un dibattito qual è quello in corso.

Il richiamo ai contratti sollecita il ricordo di un particolare contratto reale, il deposito e di un altro contratto, il mutuo. Perché sollecita questo ricordo? Perché le caratteristiche di questi contratti reali sono andate consolidandosi con il trattenimento da parte dei datori di lavoro di somme spettanti ai lavoratori. Nel contratto di deposito una parte — sarebbe la parte datoriale — nella sovrapposizione alla realtà del mondo del lavoro riceve da un'altra parte, da parte dei prestatori d'opera, una cosa mobile con l'obbligo di custodirla. In assonanza con questo contratto che ha per oggetto cose mobili, noi abbiamo il contratto di mutuo che è quello che veste la realtà di un deposito di somme di proprietà dei lavoratori, che si trova nelle mani dei datori di lavoro. Il mutuo infatti è il contratto mediante il quale una parte consegna all'altra una quantità di danaro o di cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Ebbene, noi nella realtà del mondo del lavoro, guardata dopo la legge n. 91 del 1977, vediamo realizzato questo contratto reale di mutuo a metà, vediamo che una delle parti, i prestatori d'opera, hanno dato una quantità di danaro all'altra parte, i datori di lavoro, ma non vediamo che questa parte, i datori di lavoro, abbiano restituito quanto meno le stesse cose ricevute, ovvero la stessa quantità di danaro ricevuto. Tale aspetto ha mosso la mia parte politica e me a presentare un emendamento tendente a legittimare questo rapporto di mutuo mediante la regolamentazione degli obblighi nati per i mutuatari nel momento in cui hanno preso a trattenere danaro dei lavoratori.

Questa proposta di emendamento, peraltro, articolata così come vedremo nel momento in cui avrò la possibilità di riferirmi agli emendamenti, foss'anche in discussione generale, fornendo un'anticipazione più dettagliata, vuole anche avere un'altra

caratteristica, quella di costituire l'avvio di una fase di attuazione dell'articolo 46 della Costituzione. Sono forme primitive, quelle realizzabili con il contratto di mutuo, che comunque possono rivelarsi utili ai fini di un'iniziale sperimentazione compartecipativa dei lavoratori nei confronti delle aziende datrici di lavoro. La proposta formulata peraltro dilata il proprio interesse oltre i limiti imposti dalla caratteristica di contratto di mutuo, talchè prevede in subordine delle condizioni da concordare miranti quale ultimo approdo a forme corrette e socialmente avanzate di cogestione delle attività commerciali.

Tale soluzione, così come è articolata nell'emendamento, può costituire i prodromi di un allargamento dell'azionariato in direzione dei lavoratori dipendenti. Difatti è stata prevista la possibilità di effettuare il riconoscimento delle liquidazioni con azioni della società datrice di lavoro, in modo tale da costituire proprio il momento tradizionalmente inteso di risoluzione dei rapporti e di distacco dei due contraenti dell'iniziale contratto, in una fase socialmente significativa, umanamente valida di continuazione di un rapporto, di continuazione della convergenza verso un unico interesse che altro non è se non la produttività dell'azienda e quindi altro non è se non interesse sociale nel senso più vero della parola.

Consentiteci di dire che tali proposte devono ottenere un riconoscimento; devono ottenerlo sul piano di un riscontro razionale che non può non riconoscere ad esse la legittimazione di funzioni di raccordo di interessi inizialmente distanti, che la nostra fase propositiva tende ad accostare, ma che ancor più la trasformazione in legge della nostra fase propositiva può trasformare in realtà nuova, diversa e migliore.

Vi è pure la possibilità (e non aggiungo niente di nuovo) di intravedere, attraverso il riconoscimento delle liquidazioni ai diretti interessati, la attivazione di una forma di azionariato di risparmio, chè tale è lo spirito della nostra proposta, in quanto per la soluzione della distribuzione delle azioni o comunque della compartecipazione all'azienda del lavoratore dipendente noi abbiamo

indicato la necessità del riconoscimento di una rendita certa al prestatore d'opera.

Andando un po' nel dettaglio della nostra proposta e anticipando una più esauriente e successiva delucidazione, devo dire che nel nostro emendamento abbiamo detto che al prestatore d'opera coinvolto in forme di compartecipazione attraverso il conferimento dei propri capitali della liquidazione nel patrimonio aziendale, deve essere riconosciuta una rendita certa di cinque punti in meno al *prime rate*.

Abbiamo ritenuto valida e congruente la nostra proposta perchè la soluzione alternativa per l'azienda, la soluzione di reperimento dei fondi attraverso il sistema bancario di certo realizza una onerosità maggiore rispetto al riconoscimento da noi intravisto per il lavoratore, con carattere di certezza e di continuità.

Devo altresì aggiungere che perplessità suscita l'articolo che costituisce privilegio sugli immobili in caso di fallimento della azienda in favore prima del lavoratore poi del fondo (si vedrà al momento della discussione degli emendamenti) dell'INPS, che gestisce il fondo di garanzia; perplessità riveniente dalla limitatezza dei casi disciplinati dall'articolo stesso in raffronto al largo ventaglio dei casi possibili, ma ancor più in raffronto alle possibilità di resistenza che l'attuale legislazione offre alle imprese fallite. Sotto questo aspetto noi non abbiamo trovato una correlazione dell'articolo alla legge sui fallimenti e riteniamo che sia necessario oltre che utile effettuare questa correlazione nell'ottica di una determinazione di garanzie migliori.

Devo dire altresì che un altro aspetto che merita la considerazione di quest'Aula è l'aspetto di lavoro dipendente che veste il prestatore d'opera inserito in una realtà aziendale produttiva. Anche sotto questo aspetto non risulta effettuato un raccordo puntuale e sistematico con il disegno di legge al varo.

Torno qui a ricordare peraltro che la limitatezza del suo tessuto normativo non poteva consentire più di quel po' che ha consentito. Ma dico altresì che è necessario leggere anche con questa lente la qualità e la

portata dei rapporti in essere, i quali verranno ad essere investiti da una normativa che senza tanti scrupoli falcidia diritti acquisiti in una indeterminatezza normativa che aggiunge il danno di una difficile futura interpretazione al danno immediato, al momento del suo varo, di uno scompaginamento delle norme in vigore.

In quest'ottica è altresì opportuno gettare uno sguardo ai diritti e ai doveri delle parti concorrenti in questo contratto che è il rapporto di lavoro. Vi è un'obbligazione principale del prestatore d'opera che è quella di lavorare, ma vi è altresì un suo diritto, che è quello della invariabilità delle mansioni, leggendosi per variabilità un'eventuale possibilità di declassamento che la legge non ammette. Quindi sul piano dei doveri, è certificabile la doverosità di una prestazione d'opera, ma sul piano dei diritti è acquisito il diritto dell'impossibilità di un declassamento.

Inutile dire che, riferendomi al declassamento, intendo ricollegare questa possibilità al riflesso economico della prestazione d'opera, nel senso che non si può porre un lavoratore nelle condizioni di innescare la marcia indietro sul piano dei riconoscimenti economici. Avrò modo, nel corso dell'esposizione, di scendere nel dettaglio di verifica degli automatismi e dei meccanismi che determinano la remunerazione. Ma voglio sin d'ora dire come va tenuto d'occhio questo principio e come a questo principio vada raffrontata quella parte dell'articolato che realizza, in momenti diversi e con artifici diversi, un depauperamento dei diritti acquisiti in fatto di riconoscimento economico. Deve altresì rilevarsi che altre caratteristiche salienti nei confronti dei prestatori d'opera possono essere rintracciate proprio nelle garanzie dei riconoscimenti economici di cui per legge beneficia il lavoratore. Obbligazione principale del datore di lavoro è quella di corrispondere la retribuzione. Questa è determinata non in base al posto di lavoro occupato o alle mansioni svolte dal lavoratore (semmai questi sono casi sporadici che fanno forse parte della storia del Medio Evo del mondo del lavoro) ma in relazione alla qualifica assegnata al lavora-

tore medesimo. La determinazione della retribuzione in base alla qualifica comporta una valutazione del lavoro, ai fini della retribuzione, inesatta o quanto meno approssimativa, per cui diventa problematica anche l'attuazione dell'articolo 36 della Costituzione che sancisce tra l'altro l'obbligo della proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Una prima considerazione che qui può essere innestata correla tale difficoltà alla equivalente difficoltà di inserirsi con un dettato normativo in questo punto vitale del rapporto di lavoro con soluzioni perequate; difficoltà facilmente leggibile attraverso quanto ho osservato poco fa. Non è facile definire una retribuzione in relazione alla qualifica. Non è quindi facile modificare una retribuzione senza aggiungere a possibili sperequazioni preesistenti altre sperequazioni o senza accelerare sperequazioni già in atto. E questo è un altro degli aspetti che va sommato agli altri che ho prima elencato nella serie delle perplessità che il disegno di legge n. 1830 suscita. In quanto a retribuzione c'è da dire che la legge intravede nella fase iniziale una volontà contrattuale per la sua definizione, una volontà contrattuale che nelle interpretazioni successive ha praticamente esautorato la funzione del prestatore di opera surrogando questa funzione con la rappresentatività sindacale. Ne dovrebbe conseguire la legittimazione del sindacato a sottoscrivere accordi inerenti la retribuzione.

Ho usato il condizionale non a caso, ho usato il condizionale per ricollegare ad esso un documento di identificazione della volontà dei lavoratori o, se volete, più documenti di identificazione. Vi è la raccolta di 80.000 firme della proposta di iniziativa popolare della CISNAL, vi è la raccolta di 800.000 firme per la indizione del *referendum* da parte di Democrazia proletaria. Quale certificato di identità migliore della sottoscrizione della proposta di legge di iniziativa popolare e della richiesta della indizione del *referendum*? Quale certificazione migliore di una delle **due volontà contrattuali** che rigetta un accordo che era stato prospettato in ben altri termini? Ho parlato prima

di responsabilità, ho edulcorato il termine: avrei dovuto parlare di frode, avrei dovuto parlare di abuso della buona fede del mondo del lavoro. In un inciso voglio brevemente ricordare come la contropartita degli accordi sottoscritti nel 1977, dai quali nacque la legge n. 91 del 1977, fossero interventi dello Stato, nel campo dei servizi pubblici, tesi a contenere i costi a carico della collettività. Si disse allora al lavoratore: percepirai meno in busta paga, ma quel meno che percepirai in busta paga lo Stato te lo restituirà attraverso l'abbassamento dei costi dei servizi pubblici. Pagherai meno sul tram, pagherai meno sui treni, pagherai meno se utilizzerai i tuoi mezzi di trasporto. Questa fu l'alternativa che lo Stato offriva. E in coerenza a questa proposta nel 1977 fu emanato un decreto, che nel definire l'avocazione allo Stato delle somme trattenute ai lavoratori, ne indicava, sulla scorta di una graduatoria di priorità predeterminata dal CIPE, la destinazione talchè la Corte co-

stituzionale, nel valutare l'ammissibilità del referendum, ha detto che la legge n. 91 del 1977 conserva la sua piena operatività per l'anno 1977 in quanto per quell'anno, e per quell'anno soltanto, risulta la destinazione dei fondi a fini pubblici. Ma dal 1978 in poi, i soldi sottratti ai lavoratori, con una legge che per il primo anno ha avuto caratteristiche di legge tributaria, non hanno trovato impiego pubblico, ma sono stati immessi nei patrimoni delle aziende che li avevano trattenuti ai lavoratori; e questo senza alcun riconoscimento ai lavoratori, inteso come rendita di capitale, come partecipazione agli utili o come qualsiasi altro beneficio.

Perchè si colga la portata della sottrazione indebita dei fondi, perchè si operi, senza tema, la trasformazione dei termini da responsabilità a truffa, si consideri che solitamente i capitali girano in un'azienda di investimenti dalle due alle tre, alle quattro volte all'anno.

Presidenza del vice presidente FERRALASCO

(Segue MITROTTI). Perciò, un capitale di 10 milioni esce e entra dal bilancio (e se gestito bene esce e entra procurando utili) almeno tre, quattro volte nell'arco di un anno. L'alternativa quale sarebbe stata? Per le aziende sarebbe stata quella di ricorrere al sistema bancario, con i prezzi che tutti conosciamo, per l'ottenimento di denaro. Dalla dimensione dell'utile riveniente alla azienda si ritrae in negativo la dimensione del danno derivante ai prestatori d'opera, talchè non è impropria la mia definizione, per la legge n. 91 del 1977, di legge truffa.

Sull'indennità di contigenza, che è uno degli elementi della retribuzione e che è tanta parte del provvedimento in discussione, mi intratterò in modo specifico nel seguito. Voglio solo ricordare in questa occasione (perchè si inquadri l'interpretazione che di essa io ne faccio) che l'indennità di contigenza fu una risoluzione legislativa che

intendeva porre rimedio a una situazione di fatto: la lievitazione dei costi derivante da un processo inflattivo, seppure ai primi stadi del proprio avvio. Il legislatore si pose allora di fronte ad una scelta: si poteva decidere di mantenere in vita i riconoscimenti economici base, i salari, gli stipendi senza l'individuazione di un meccanismo perequativo, di un automatismo che perquasse gli importi iniziali? In questo caso, si correva l'alea di una conflittualità ravvicinata? Con un processo inflattivo in corso, è chiaro che un contratto di lavoro rinnovato a dicembre di un anno per la durata dell'anno successivo non avrebbe mai trovato il consenso alla sottoscrizione da parte dei lavoratori che erano coscienti, nel momento in cui lo sottoscrivevano, che nel corso dell'anno si potevano e certamente si dovevano registrare variazioni provenienti dal processo inflattivo che automaticamen-

te decurtava il potere di acquisto del salario riconosciuto. Si andava quindi incontro, nella migliore delle ipotesi, ad un rinnovo annuale dei contratti di lavoro, con le conseguenze che questa conflittualità ravvicinata comportava: azioni di rivendicazioni sfocianti magari in scioperi e in blocco delle produzioni, uno stillicidio annuo che avrebbe prostrato le attività produttive.

L'alternativa a questa soluzione era l'individuazione di una cifra di riferimento base sulla quale potesse essere innescato un automatismo che, con il suo funzionamento, accrescesse la somma base di un *quantum* capace di tradurre la diminuita capacità di acquisto della somma base in una somma aggiuntiva. È questo il meccanismo della contingenza che nel tempo ha assunto connotazioni diverse, anche se non sostanzialmente, dalle connotazioni iniziali. Qual è stato il risultato di questa scelta? È stato che oggi come oggi, se guardiamo nelle buste paga, la quantità di retribuzione base riconosciuta ai lavoratori nella maggioranza dei casi è addirittura inferiore al riconoscimento della contingenza. È uno squilibrio degli elementi retributivi: ossia la componente della contingenza, che inizialmente era stata intravista come una parte ridotta rispetto al tutto, tende a diventare la maggior parte del tutto. Ma questo stato di cose richiede un'analisi specifica che mi riservo di effettuare nel momento in cui, come ho preannunciato, parlerò della scala mobile.

Devo altresì rilevare, sempre con riferimento al disegno di legge governativo, testo base per la discussione, che la normativa risulta carente, sul piano dell'individuazione delle componenti della retribuzione annua, quanto ad indicazioni specifiche di forme retributive correnti e non pedissequamente elencate nell'articolo 4 o nell'articolo 3, se non vado errato. Per tale stato di cose ho presentato un emendamento specifico tendente a recuperare, nel novero delle forme di retribuzione, anche queste altre forme di retribuzione che, se tenute al di fuori di un'indicazione specifica, possono, sulla scorta di un'interpretazione rigida della continuità richiamata nell'articolo stesso,

essere escluse. Il lavoro straordinario, ad esempio, non è indicato dettagliatamente, non è detto che abbia carattere continuativo, per cui vi può essere un'interpretazione restrittiva che lo tenga al di fuori del riconoscimento della titolarità tra gli elementi concorrenti alla determinazione della retribuzione annua, così come manca anche il riconoscimento di retribuzione in natura che è tanta parte della realtà del mondo imprenditoriale e agricolo.

È pur vero che sorgono difficoltà di quantificazione, ma è vero anche che il codice civile per altri riconoscimenti assimilabili detta soluzioni; le detta con riferimento alla somma equivalente o ritenuta tale dal datore di lavoro.

A queste considerazioni frammentarie, ma comunque tutte incasellabili nella strana architettura del disegno di legge governativo, se ne possono aggiungere altre. Nulla è detto nel disegno di legge governativo in merito alla valutazione di periodi di sospensione del lavoro, sospensione motivata da cause di forza maggiore. È pur vero che la legislazione esistente legittima il pieno riconoscimento di tali periodi ai fini dell'anzianità, ma non è vero che il disegno di legge governativo abbia guardato a tale aspetto disciplinando in conseguenza tale realtà con un preciso dettato normativo.

Ancora qualche altra annotazione sul piano dei riferimenti giuridici. Non risulta altresì chiarificato il riconoscimento ai fini della retribuzione annua di eventuali cause di sospensione del rapporto riconducibili a funzioni pubbliche non retribuite e per le quali non esiste, da parte dello Stato, il riconoscimento di alcuna forma di previdenza ai fini del trattamento finale che al lavoratore spetta al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Anche questo è un aspetto che segnalo, perchè ritengo che anch'esso meriti delle considerazioni o meriti quanto meno la verifica del convincimento da parte dei colleghi presenti in Aula.

Devo ora avvicinarmi — non ho ancora esaurito il primo punto; ve ne sono 15...

Z I C C A R D I . Allora si sta allontanando, non si sta avvicinando.

M I T R O T T I . Tutte le strade portano a Roma. Abbia fede, senatore Ziccardi, arriveremo anche alla fine di questo dibattito. Dicevo che mi sono accostato con la serie di argomentazioni esposte a riferimenti attinenti più propriamente la materia da disciplinare con il disegno di legge in esame, l'indennità di fine rapporto. Avrò modo dal momento che i miei riferimenti di ora saranno sommari, nel momento in cui guarderò a fondo l'aspetto legislativo dei relativi articoli del codice civile, di supportare talune mie convinzioni, peraltro già anticipate dal collega Pistolese nel suo intervento di illustrazione della pregiudiziale e di scendere nel dettaglio.

Mi preme solo dire come parlando di indennità di fine rapporto praticamente si copra un arco di tempo di oltre sessant'anni. Voglio brevemente ricordare come l'iniziale indennità di licenziamento sia stata statuita dal legislatore nel 1919. Siamo a 63 anni di distanza da quella data e oggi, con un disegno di legge di iniziativa governativa, si tende a fare giustizia sommaria di questo istituto.

Voglio cogliere ora, per dare un senso migliore e più compiuto alle considerazioni che aggiungerò dopo, le soluzioni storiche e giuridiche di questo particolare istituto. Esso sorse nel 1919 come istituto risarcitorio per la cessata possibilità di lavoro. Il legislatore disse allora che al lavoratore al quale fosse venuta a mancare la possibilità di lavoro dovesse essere riconosciuta un'indennità di licenziamento. Si parlò di licenziamento perchè nel 1919 non avevamo la legge n. 300, non avevamo lo statuto dei lavoratori, non avevamo la legge n. 604, la legge sulla giusta causa e quindi erano ricorrenti nella prassi del tempo le assunzioni e i licenziamenti autoritari, chiamiamoli così, se così piace a certa parte politica di questa Aula. C'è da sottolineare che pure nel buio dei tempi brilla il lumicino di una sensibilità del legislatore che è riuscito a prevedere in un'epoca a noi tanto lontana la necessità di un ristoro per un danno intuibile arrecato al lavoratore.

Dal 1919 dobbiamo effettuare un salto al 1924, quando con regio decreto-legge del 13

novembre, n. 1825, il legislatore istituì l'indennità di anzianità con chiari intenti previdenziali. Fu questa una data che segnò un salto qualitativo dell'istituto. Vi fu nel 1924 la volontà del legislatore che promosse l'istituto assistenziale del licenziamento in istituto previdenziale di indennità di anzianità. È questo un riferimento — quello dell'anzianità — che nell'arco degli anni che sono passati (quasi 60) non ha perso di validità. Infatti, se andiamo a scorrere le sentenze della magistratura o della Corte costituzionale, troviamo tutto intero lo spirito ed il significato di questa proposizione, perchè anche in tempi vicini a noi è stato collegato il diritto all'ottenimento dell'indennità di anzianità, alla permanenza, alla continuità di rapporto del prestatore d'opera all'interno dell'azienda.

Successivamente al 1924 vi fu tutta una serie di leggi, quelle del 1926, che praticamente assorbito questa impostazione e la travasarono in un'altra serie di norme. Dal 1926, con un altro salto nel tempo, arriviamo al 1942, quando l'emanazione del nuovo codice civile consacra questi diritti a pieno merito tra i diritti irrinunciabili del lavoratore. Tra i principi che vengono riaffermati successivamente al 1942 da una giurisprudenza che si è mostrata costante, vi è la considerazione unitaria del rapporto di lavoro, vi è la determinazione dell'indennità di anzianità in base all'ultima retribuzione; vi è anche la infrazionabilità di questa indennità. Sono principi ai quali possiamo affidare per un riscontro la normativa proposta dal Governo.

Ebbene la legge del 1942 vietava che i datori di lavoro operassero riconoscimenti frazionati dell'indennità, attraverso licenziamenti e riassunzioni. Tradotta sul piano dei riconoscimenti economici questa operazione illegittima, noi troviamo il riscontro conseguenziale di quella nuova modalità di determinazione della quota annuale di accantonamento che riviene dalla proposta di legge governativa. Ebbene, il beneficio del riconoscimento alla fine del rapporto di lavoro di questa indennità qual era? Era quello che essa indennità riconosciuta alla fine del rapporto di lavoro assumeva, a termine

di conteggio, l'ultima retribuzione. Un'operazione illegittima del datore di lavoro che anno per anno attraverso licenziamenti e assunzioni determinasse la quota di liquidazione annua altro non realizzava che il sovvertimento di questo principio perchè anno per anno il datore di lavoro, pur nelle quantità previste dalla legge, riconosceva la quota di liquidazione in relazione alla qualifica di quell'anno, non potendosi peraltro conoscere in anticipo la qualifica che avrebbe raggiunto il lavoratore al termine della sua carriera.

Ebbene, noi con l'innovazione introdotta dal disegno di legge governativo operiamo questo frazionamento illegittimo perchè operiamo la determinazione della quota annua di accantonamento non prevedendo la qualifica che il lavoratore avrà alla cessazione di rapporto e quindi computando i riconoscimenti economici afferenti quella qualifica, ma effettuando la valutazione della quota annua in base alla qualifica posseduta dal lavoratore nell'anno di accantonamento.

È questo un aspetto deleterio che, ne sono convinto, legittimerà l'intervento della Corte costituzionale. Vi è una giurisprudenza nutrita e consolidata in tal senso e la scorreremo, seppure velocemente, nel momento in cui arriverò a parlare anche di interpretazioni normative.

Z I C C A R D I . Senatore Mitrotti, noi siamo anziani, deve avere un po' di rispetto per l'anzianità.

M I T R O T T I . Conoscendo la situazione economica delle casse del mio partito, anzichè chiedere per me il cappuccino o il caffè e latte lo chiederò per gli onorevoli colleghi. Il Presidente è uscito dall'Aula ma al rientro effettuerò questa richiesta.

Voce dall'estrema sinistra. Quando ha concluso, spenga la luce.

M I T R O T T I . Sono ancora in rodaggio, mi sto scaldando, abbiate pazienza. Tra poco comunque esaurirò la prima parte.

Z I C C A R D I . Non si fanno queste cose al Senato.

M I T R O T T I . Senatore Ziccardi, non si fanno certe cose ai lavoratori. Mi faccia la cortesia, glielo dica a quegli amici suoi che sono venuti con la triplice in 11ª Commissione. Non si tirano certi calci negli stinchi ai lavoratori.

P A N I C O . Noi certo non li abbiamo tirati.

M I T R O T T I . Ho detto di dirlo ai sindacati, anche se c'è una copertura politica del 1977 che ha pure delle paternità. Non si può dire che fu figlia di nessuno, la legge n. 91 del 1977.

E mi accingo a chiudere questa arida disamina dei riferimenti giuridici. Rimane per la verità qualche riferimento pure possibile per l'impiego statale; ed è questo un richiamo che colgo fuggevolmente, per agganciarlo alle motivazioni di incostituzionalità del provvedimento. L'articolo 3 della Costituzione, che sancisce l'uguaglianza di tutti i cittadini e la loro pari dignità sociale di fronte alla legge, nella proposta governativa distingue i cittadini in cittadini privati di serie A e cittadini dipendenti pubblici di serie B.

Anche questa è una motivazione seria di perplessità che sorge e che mi auguro sollevata da parte dei componenti di quest'Aula delle riflessioni e degli atteggiamenti conseguenziali sul piano delle decisioni da prendere al momento del varo dell'articolato. Vorrei per ultimo far riferimento, in collegamento alla trama della nostra proposta quale ho delucidato all'inizio, promotrice della partecipazione dei lavoratori dipendenti alla realtà gestionale dell'azienda, alle forme di investimento che pure sono possibili e che dovrebbero trovare nel legislatore un promotore attento. Ho parlato della possibilità, intravista e suggerita con un emendamento, di attivare un azionariato di risparmio attraverso l'utilizzazione dei fondi delle liquidazioni in forma azionaria; abbiamo previsto e suggerito la possibilità innanzitutto di restituire ai prestatori di opera il maltolto, e nel momento della restituzione, tenendo conto delle difficoltà che sul piano delle liquidità aziendali possono sorgere con

una emorragia di riconoscimenti di tal genere ai dipendenti, di effettuare il pagamento in azioni, se a tanto addivene il lavoratore dipendente. È questo tra l'altro un principio tendente a smorzare le conflittualità all'interno dell'azienda, perchè rende partecipe il lavoratore dipendente delle sorti dei destini dell'azienda stessa in cui lavora. Devo ricordare che a questa forma di partecipazione noi abbiamo ricollegato una rendita certa, tenuto conto dell'aspetto di autofinanziamento che tale compartecipazione, tale conferimento di capitale da parte del prestatore d'opera assume.

Per quanto riguarda gli aspetti giuridici, ho chiuso. Mi accingo a fare quelle illustrazioni più puntuali, più dettagliate della serie di norme strettamente attinenti all'indennità di liquidazione. Ho già detto come con il regio decreto n. 1822 del 1924 fosse stata istituita l'indennità di anzianità per i contratti di impiego privato. C'era anche allora l'esclusione dall'applicazione di questa normativa all'impiego pubblico, ma è pur vero che nel 1924 non avevamo la Costituzione repubblicana, è pur vero che nel 1924 l'impiego pubblico era un impiego di privilegio o, se preferite, di privilegiati, per cui non muove appena il dover constatare che a quell'epoca il legislatore intese tenere al di fuori dell'applicazione delle norme emanate con questo regio decreto del novembre 1924 l'impiego pubblico.

Devo cogliere da questo provvedimento legislativo — e mi piace insistere sulla data del 1924 — un riferimento significativo sul piano della valutazione della capacità del legislatore di allora. È detto all'articolo 4: il periodo di prova non può in nessun caso superare mesi sei per gli institori procuratori, rappresentanti a stipendio fisso, mesi tre per tutte le altre categorie di impiegati. Quella che è stata offerta dal sindacalismo più recente come una conquista sociale avanzata — il periodo di prova ridotto solo a 3 mesi — si scopre che è il frutto, forse nemmeno sofferto, del legislatore del 1924.

Ho toccato con mano un'esperienza unica e al tempo stesso paurosa del CNR, del Consiglio nazionale per le ricerche. Questo organismo ha stipulato fino a qualche anno

fa contratti ibridi che erano tra il contratto di impiego dipendente e il contratto di prestazione d'opera di lavoratori autonomi, con una clausola aperta di periodo di prova che superava l'anno. Non più tardi di qualche anno addietro, il CNR, massimo organo di ricerca di questo Stato repubblicano, imponeva, peraltro a professionisti qualificati, a ricercatori, ad assistenti universitari, un periodo di prova di un anno. Il commento forse è superfluo, forse quello che ho definito Medio Evo del rapporto di lavoro lo stiamo vivendo oggi, forse nel 1924 sorgeva l'alba di un modo diverso di concepire il rapporto di lavoro. Ed è in questa luce rada, in quest'alba nuova per il rapporto di lavoro, che si colloca l'indennità di liquidazione. Non è solo questo l'aspetto saliente che merita di essere colto in un provvedimento legislativo tanto distante da noi. L'articolo 9 dice testualmente che il contratto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza previa disdetta e senza indennità. Siamo, onorevoli colleghi, al 1924 e cogliamo dal regio decreto emesso a novembre la sottolineatura dell'obbligatorietà del riconoscimento dell'indennità. È, altresì, riconosciuta al lavoratore, in aggiunta a questa indennità di licenziamento o di preavviso, anche ed in ogni caso un'indennità non inferiore alla metà dell'importo di tale mensilità di stipendio per quanti sono gli anni di servizio prestati. Ebbene, nel 1924 il decreto-legge del 6 novembre n. 1822, all'articolo 9, prevede il riconoscimento al lavoratore che cessa il rapporto di lavoro, oltre all'indennità di preavviso, di un'indennità non inferiore alla metà dell'importo di tante mensilità di stipendio quanti sono gli anni di servizio prestati. Devo fare un accostamento che fa accapponare la pelle, colleghi della sinistra: noi la mezza mensilità la leggiamo nella proposta del Partito comunista che abbiamo in esame. È possibile che dal 1924 ad oggi le conquiste sindacali, gli avanzamenti sulla strada del progresso sociale dei lavoratori non abbiano portato a guadagnare una frazione in più della mezza mensilità per il computo dell'indennità di anzianità? Sono passati più di 60 anni, sono pas-

sati per che cosa? Per conteggiare ancora la mezza mensilità? Sono interrogativi che io richiamo proprio perchè essi tornino alla mente quando ci si porrà nelle condizioni di valutare, nel loro contenuto, le singole proposte.

E ancora: tra le garanzie che questo regio decreto offriva ai lavoratori vi era la obbligatorietà di pagare l'indennità di licenziamento all'impiegato all'atto della cessazione del servizio. E in più noi ci stiamo accaldando e impegnando nell'individuazione normativa di un fondo di garanzia. Quel regio decreto, all'articolo 15, semplicemente statuiva che « l'indennità di licenziamento e le retribuzioni spettanti all'impiegato non sono soggette a moratoria » e in più che « queste disposizioni saranno osservate, malgrado ogni patto in contrario, salvo il caso di particolari convenzioni o usi più favorevoli all'impiegato e salvo il caso che il presente decreto espressamente ne consenta la deroga consensuale ». E per chiudere, questo decreto aggiungeva che « il patrimonio delle istituzioni di previdenza a favore del personale delle aziende private sarà amministrato a parte e rimane assegnato ai fini per i quali è venuto costituendosi, anche in caso di fallimento, liquidazione e trasformazione dell'azienda, escluso qualsiasi diritto o pretesa dei creditori dell'azienda stessa ».

Noi stiamo scoprendo un fondo di garanzia per il quale sarà necessario emanare un decreto di regolamentazione, che avrà un costo di gestione che si ripercuoterà come onere aggiuntivo sui costi di lavoro; che non sappiamo con quale regolarità e con quale moralità sarà gestito; che non sappiamo quali ostacoli troverà sulla strada di surrogare nei diritti dei lavoratori e nei confronti delle aziende messe in mora e comunque fallite e non ci peritiamo di confermare nella lettera e nello spirito un ordinamento normativo che già dal lontano 1924 aveva predisposto, attraverso un articolato semplice e chiaro, garanzie sufficienti perchè i diritti acquisiti dai lavoratori venissero ampiamente tutelati.

Ma il salto qualitativo sul piano della legislazione, relativo all'indennità di liquidazione, il legislatore lo ha operato con il re-

gio-decreto n. 5 dell'8 gennaio 1942. Siamo ad una distanza di 40 anni dai tempi di oggi e stupisce la completezza dell'articolato, così come stupiscono le soluzioni razionali e coerenti intraviste e normate dal legislatore del 1942.

L'articolo 1 così recita: « Ai datori di lavoro, compresi gli enti pubblici, in quanto soggetti alle norme del regio decreto-legge n. 1825 del 1924 » — quello che abbiamo visto — « o alle norme sui contratti collettivi di lavoro, è fatto obbligo di versare al fondo di cui all'articolo 3 del presente decreto gli accantonamenti necessari per corrispondere agli impiegati e, in caso di morte, agli aventi diritto l'indennità prevista per la risoluzione del rapporto di impiego dall'articolo 10, comma quarto, del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 825, dai contratti collettivi di lavoro e dalle norme equiparate. Nulla è innovato alle norme vigenti per quanto riguarda l'indennità sostitutiva di fine servizio ». Quindi nel 1942, 40 anni fa, abbiamo avuto il legislatore capace di intravedere la necessità di istituzione di un fondo di gestione dei capitali accantonati.

Per un momento soltanto voglio richiamare la considerazione che ho espresso in ordine alle possibilità di impiego dei capitali trattenuti. Ho detto prima che il capitale circolante in un'azienda ruota per più di due-tre volte attraverso uscite ed entrate producendo, in caso di gestione valida, effetti benefici ad ogni passaggio dalla cassa. Ora si consideri anche la massa dei lavoratori assoggettabili al riconoscimento della indennità di fine rapporto e si dimensioni in correlazione l'entità delle liquidazioni spettanti.

Sono state anche fatte delle cifre: io non ne voglio azzardare, ma c'è chi ha parlato di 33.000 miliardi, chi di 35.000, chi si è spinto anche oltre. È chiaro che alla responsabilità di un legislatore oculato e attento nell'espletamento della propria funzione, una massa siffatta non poteva sfuggire, come non è sfuggita, ad una disciplina. Ebbene, ho visto come il legislatore del 1942 ha deliberato l'istituzione di un fondo di reclutamento dei fondi. Lo si vedrà nel seguito dell'articolato, ma io anticipo che non si

trattava di un fondo destinato unicamente a ricevere questi soldi e a tenerli nel cassetto: era quello che oggi si suole chiamare un fondo di investimento, perchè il legislatore ha normato anche l'obbligo dell'investimento dell'80 per cento dei depositi o attraverso titoli dello Stato o in conti correnti fruttiferi. Quindi è una soluzione avanzata, che responsabilizzava lo Stato nei confronti dei lavoratori e offriva al lavoratore la garanzia che solo lo Stato poteva offrire attraverso il recapito della liquidità nel fondo istituito presso l'INA in fatto di riconoscimento certo del dovuto a fine rapporto di lavoro.

L'articolo 1, come abbiamo visto, accomunava impiego pubblico e privato nella obbligatorietà del rispetto della normativa di questo decreto n. 5. L'articolo 2 chiarisce che i versamenti venivano effettuati dopo il primo a congruaglio, ossia l'azienda subito dopo l'emanazione della legge effettuava il versamento dei fondi corrispondenti al personale in servizio, a fine anno, in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro di taluni dipendenti o all'avvio di nuovi rapporti di lavoro con altri dipendenti assunti, congruagliava in dare o in avere il suo montante presso il fondo. L'articolo 3 di questo decreto chiarisce che il fondo assume la denominazione di fondo per l'indennità agli impiegati ed è gestito sotto il controllo dei Ministri delle finanze, delle corporazioni e dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, istituto statale, a mezzo del proprio consiglio di amministrazione con la collaborazione di un comitato. Per assonanza volo con la mente ai comitati di quartiere; sinceramente ritenevo una scoperta recente quella del comitato, ho dovuto ricredermi leggendo la costituzione e la previsione di questo comitato in questo articolo di legge, ma ancor più mi sono meravigliato, e ci meraviglieremo assieme, quando scorreremo la composizione del comitato e vedremo quanto rispetto si sia avuto nella sua impostazione per la legittimazione di talune rappresentanze.

Il fondo deve, dice la legge, investire in titoli di Stato o in conti correnti fruttiferi presso il Tesoro dello Stato all'80 per cento.

Ora per un momento soltanto immaginate che questo fondo sia stato attivato con coscienza e responsabilità e immaginate che i 20.000 miliardi, i 30.000 miliardi o l'80 per cento dei 20.000 miliardi o 30.000 miliardi fossero stati investiti in BOT. Immaginate altresì quella che è la rendita che offrono i BOT e vedrete che questa soluzione, se fosse stata rispettata, avrebbe risolto da sola tanti guai economici della situazione nazionale. Non avrebbe messo lo Stato nelle condizioni di concorrenzialità bancaria e quindi non lo avrebbe messo nelle condizioni di esasperare il riconoscimento delle rendite sui BOT; avrebbe consentito allo Stato di utilizzare per la collettività soldi della collettività; avrebbe offerto lo Stato la garanzia di riconoscimento certo del dovuto al termine del rapporto di lavoro. Ma non è solo questo l'obbligo che la legge impone al fondo; il rimanente 20 per cento, previa autorizzazione del Ministro delle finanze di concerto con quello delle corporazioni, era investito in conti correnti fruttiferi presso il Tesoro. Come vedete, non c'erano capitali in sosta e vi era la garanzia di una rendita certa. Il fondo peraltro, su indicazione di questo decreto, doveva avere un'impostazione tecnica che garantisse un interesse annuo ai datori di lavoro sul totale dei rispettivi accantonamenti e un'integrazione della indennità dovuta agli aventi diritti in caso di morte dell'impiegato avvenuta prima che egli avesse raggiunto una determinata anzianità di servizio con speciale riguardo alle famiglie numerose. Amici miei, siamo nel 1942, con quarant'anni di anticipo nei confronti di questa Repubblica democratica e il legislatore dei tempi bui del '42 si preoccupava di attivare meccanismi che congruagliassero l'indennità di anzianità ai livelli maggiori di riconoscimento in caso di premorienza e in particolar modo nei casi di famiglie numerose. Ma vogliamo raffrontare il progetto Spadolini con questo regio decreto del 1942 e vogliamo per un momento soltanto, tutti assieme, vergognarci perchè la proposta di Spadolini abroga questo decreto costitutivo del fondo? Spadolini passa la spugna su questo fondo, su queste garanzie, su questa articolazione. In contropar-

te che cosa offre? Offre l'obolo osceno di una sudditanza alle forze sindacali che gestiscono l'INPS, che le mire di accaparramento di questi fondi le hanno avute non da oggi, perchè quando nel 1978 in clima di solidarietà nazionale non fu più prorogata la sospensione dell'obbligatorietà non lo fu nella prospettiva che il fondo non fosse più fondo INA, ma fosse fondo sindacale. Venuta meno questa possibilità, si operò il tentativo del fondo di solidarietà dello 0,5; venuta meno anche questa possibilità, c'è stato il calamento di brache del fondo di garanzia che vediamo aggiunto da un emendamento governativo al progetto del Governo. Queste cose vanno dette perchè nessuno possa dire domani che non sapeva. Ora tutti sappiamo quello che andiamo ad eliminare. Quando gli onorevoli colleghi voteranno per la abrogazione del fondo, sapranno, perchè l'ho detto, che eliminano un fondo che offriva queste garanzie e sanno che avviano un fondo dal futuro incerto, dai costi incerti, dall'operatività incerta. Che siano chiare queste responsabilità sin da questo momento dibattimentale.

R A S T R E L L I . La destinazione è certa: le tasche dei sindacalisti!

M I T R O T T I . È una strada che il continuo uso ha finito con il lastricare. C'era anche una possibilità di esclusione e vorrei sottolineare per un momento come questa legge non fosse unidirezionale, non guardasse unicamente alla tutela del lavoratore in senso dispregiativo per gli interessi delle aziende. Questa legge riconosceva alle aziende un interesse annuo sul totale dei rispettivi accantonamenti e un interesse che veniva determinato — lo incontreremo poi con il regolamento di attuazione di questa legge — e che era nel 1942 del 4 per cento. Noi siamo fermi al tasso legale del 5 per cento e rendiamoci conto di quanta buona volontà abbia fatto uso il legislatore del 1942 quando ha steso un articolato come quello che stiamo valutando. Ma, ripeto, nella completezza delle sue previsioni, questo regio decreto disciplina anche le esclusioni dall'obbligo di effettuazione dei versamenti al

fondo. E tale esonero lo prevede nel caso in cui il datore di lavoro abbia o avesse stipulato contratti di assicurazione o di capitalizzazione estesi alla totalità degli impiegati dipendenti, oppure nel caso che questi contratti di assicurazione abbiano come beneficiari gli impiegati stessi o in caso di premorienza i loro aventi diritto, oppure garantiscano a ciascun impiegato prestazioni per la risoluzione del rapporto di impiego in misura non inferiore a quella di cui al primo comma dell'articolo 2, oppure garantiscano agli aventi diritto, in caso di morte dell'impiegato, oltre alle prestazioni di cui alla precedente lettera c), somme non inferiori all'indennità integrativa di cui alla lettera b).

Ora, un'articolazione siffatta di certo non la troviamo nella proposta governativa: una articolazione che riconosce un grado elevatissimo di libertà al datore di lavoro nella organizzazione della propria azienda, che non lo fagocita con una obbligatorietà senza alternativa al versamento al fondo statale di questi accantonamenti. Libera l'azienda di stipulare contratti convenienti con compagnie di assicurazione, ma obbligata al tempo stesso a dimostrare la validità di questi contratti attraverso garanzie espressamente individuate dalla legge stessa. Per i contratti assicurativi in vigenza al momento dell'entrata in vigore di questo decreto, il decreto stesso prevede una fase di adeguamento e inoltre una possibilità di esonero del datore di lavoro dall'obbligo dei versamenti qualora egli abbia provveduto o sia obbligato a provvedere all'accantonamento presso istituzioni previdenziali delle somme necessarie per la corresponsione ai suoi impiegati e in caso di morte agli aventi diritto alla corresponsione della indennità o, in sostituzione di questa, di altre prestazioni equivalenti dovute in dipendenza della risoluzione del rapporto di lavoro; ossia, oltre ad offrire la soluzione alternativa del contratto assicurativo, questa legge offre ancora un'altra soluzione possibile: la soluzione di un accantonamento presso un fondo previdenziale che riconosca, al momento della cessazione del rapporto, tramite i versamenti effettuati con accantonamenti annui, l'equivalenza della indennità. Ecco esaltato il carattere pre-

videnziale di questa normativa ed ecco individuato anche il salto qualitativo della stessa rispetto alla precedente normativa del 1919 che aveva carattere eminentemente assistenziale.

Altre indicazioni significative emergono dal dettato di questo decreto: a parte gli obblighi temporali imposti, vi è pure la possibilità, attraverso l'esercizio di una facoltà, per il datore di lavoro, di rateizzare in un quinquennio, mediante rate bimestrali di eguale importo, i maggiori versamenti che dovesse effettuare in dipendenza di successivi aumenti di retribuzione disposti da leggi o da norme corporative per accantonamenti di indennità riferentisi ad anzianità di servizio maturate. Siamo qui alla sublimazione della capacità del legislatore. È questa una formulazione che noi possiamo solo sognarci di vedere nella nostra normativa scaduta attraverso un metodo legislativo ormai logoro nella frazionalità del sistema, nella estemporaneità, nella frantumazione di ogni organicità e di ogni sistematicità di intervento di prelievo fiscale.

Lo Stato riconoscendo, come fatto straordinario, l'imposizione nell'arco dell'anno di aumenti sul piano delle retribuzioni ai lavoratori e riconoscendo in questa ingerenza una turbativa dei piani di produzione della azienda o comunque dei piani di previsione, accetta la possibilità di entrare in possesso delle quote che obbligatoriamente dovevano essere accantonate con una dilazione in un quinquennio. Tanta responsabilità che il legislatore ha mostrato di possedere fino dal 1942 è ben lontana dalla irresponsabilità che trasuda dal disegno di legge n. 1830 che, per le caratteristiche tipiche che ha, meriterebbe forse di diventare legge attraverso un decreto, perchè la fiscalità esasperata di questo provvedimento, la volontà tanto duramente espressa nella norma di comprimere ulteriormente i livelli retributivi e di consentire il permanere della illegittima situazione di possesso da parte delle aziende dei fondi spettanti ai lavoratori, tutte queste caratteristiche ben asseggiano a questo provvedimento quel carattere vessatorio, che non ammette possibilità

mitigatrici, che si assegna alla tempestività della decretazione.

Altre caratteristiche salienti possono essere colte nell'articolato. In particolare nell'articolo 9 si dispone che « alla fine dell'anno insieme al conguaglio saranno effettuati conguagli eventualmente occorrenti per reintegrare gli accantonamenti delle diminuzioni ad essi apportate per effetto dei suindicati pagamenti, in modo che gli accantonamenti stessi rispondano alla misura descritta ».

E ancora l'articolo 10 così recita: « Qu allora l'impiegato o gli aventi diritto non abbiano ottenuto dal datore di lavoro il pagamento dell'indennità o l'abbiano ottenuto in misura parziale e non sussista controversia in materia, al pagamento della parte insoluita sarà provveduto dal fondo entro 15 giorni dalla richiesta dell'interessato nel limite degli accantonamenti e degli interessi maturati intestati al datore di lavoro ». Il dato temporale dei 15 giorni è un dato che ci fa sognare, che sulla scorta dell'esperienza che abbiamo collezionato come interlocutori del pubblico potere dalla richiesta del certificato di nascita al riconoscimento della pensione, sulla scorta di questa esperienza, sembra un'impresa spaziale, a confronto dei tempi che oggi vengono imposti al cittadino che ha il solo torto di chiedere qualcosa allo Stato.

E ancora: l'articolo 10 dice che, in caso di fallimento, di cessazione dell'azienda ovvero di sua cessione o trasformazione, quando l'obbligo del pagamento dell'indennità continui a gravare sul cedente, il fondo provvederà direttamente al pagamento dell'indennità entro 15 giorni dalla richiesta dell'interessato, nei limiti della quota risultante per ciascun impiegato sugli accantonamenti del rispettivo datore di lavoro. Io mi aspetto di vedere quanto meno nel regolamento di attuazione del fondo di garanzia previsto dall'articolo aggiuntivo del Governo un'analogha indicazione temporale. Mi aspetto che si dica che l'INPS liquiderà entro 15 giorni a semplice richiesta da parte dell'interessato quanto non riconosciuto dall'impresa fallita. Ben sappiamo, per aver letto l'articolo aggiuntivo proposto, la trafila

di adempimenti interposta dal momento di attivazione del fondo al momento in cui potrà avverarsi la possibilità di riconoscimento al datore di lavoro dell'indennità dovuta.

E ancora l'articolo 12, anch'esso significativo, dispone che il pagamento dell'indennità e dell'integrazione a carico del fondo è garantito dallo Stato entro il limite dei versamenti effettuati dal datore di lavoro al netto degli eventuali pagamenti di cui agli articoli 9 e 10 richiamati prima. Garanzia dello Stato quindi sulle liquidazioni: questo già l'avevano i lavoratori perchè bisogna sottolineare che siamo in una fase regressiva da livelli di conquiste sociali significative raggiunti sin dal 1942. In 40 anni non solo non abbiamo mosso passi in avanti, ma ora con la proposta governativa stiamo muovendo passi indietro.

L'articolo 14 ancora dispone che sugli accantonamenti presso il fondo non può esercitarsi alcun diritto o pretesa di creditori del datore di lavoro anche in caso di fallimento, di liquidazione, trasformazione o cessione dell'azienda. Queste garanzie vorrei vederle da qualche altra parte, vorrei che il Governo che si approssima a cancellare dall'ordinamento legislativo questo regio decreto n. 5 del 1942, quanto meno trasferisse in altri provvedimenti attuali analoghe garanzie. Ed è questo il segno di un ulteriore passo indietro.

E ancora l'articolo 15 dice che i versamenti compiuti per effetto del presente decreto sono esenti da qualsiasi imposta o tassa, compresa la tassa di assicurazione relativa all'indennità integrativa prevista dall'articolo 3. Il ministro Formica ha dato in pasto alla stampa di aver già consegnato gli emendamenti. Noi non abbiamo avuto il piacere di vederli. Abbiamo scoperto successivamente che essi faranno parte di un disegno di legge *ad hoc* che chissà quando vedremo e approveremo. Vero è che noi ci accingiamo a cancellare il regio decreto n. 5 del 1942 che così dispone: « i versamenti compiuti per effetto del presente decreto sono esenti da qualsiasi imposta o tassa compresa la tassa di assicurazione relativa all'indennità integrativa ».

Onorevoli colleghi, ditemi se sono nel giusto quando dico che qui si sta provvedendo alla demolizione di conquiste. Qui non si sta realizzando nulla di nuovo, ma si sta solo demolendo ciò che 40 anni fa i lavoratori avevano ottenuto e non con agitazioni.

R O M E I , *relatore*. Stavamo un po' peggio 40 anni fa.

P I S T O L E S E . Se queste sono le conquiste, non lo può dire proprio. È un tornare indietro!

M I T R O T T I . Se le conquiste si chiamano disegno di legge n. 1830, stavamo meglio con il regio decreto del 1942.

Agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, gli accantonamenti devono essere commisurati alle retribuzioni lorde ed i versamenti saranno portati in diminuzione dei redditi aziendali.

E, per finire, tutte le operazioni inerenti all'amministrazione del fondo sono esenti da imposte e tasse. Ora, se il legislatore del 1982 non avesse sufficiente inventiva per promuovere una normativa ad uno stadio avanzato rispetto a questo e volesse, comunque, poter dire di averne prodotta una, poteva almeno recepire all'interno della propria proposta questi articoli significativi ai quali mi sono riferito. Ovviamente, i richiami che ho effettuato non hanno esaurito la legge nella sua interezza in quanto mi sono limitato a richiamare i riferimenti più significativi.

Successivamente a questo regio decreto n. 5 del 1942 risultano emanate le norme per l'applicazione di questo decreto con il decreto luogotenenziale del 1° agosto 1945, n. 708. Ed è qui che leggiamo la composizione di quel comitato delineato nel regio decreto n. 5. I suoi componenti, dice l'articolo 1, durano in carica tre anni e possono essere confermati. Il comitato è presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e in sua vece dal direttore generale dell'Istituto stesso ed è composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da due rappresentanti del Ministero del te-

soro, dal direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori rispettivamente per le categorie dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, del credito, delle assicurazioni, designati dalle organizzazioni sindacali competenti.

Nella delineazione del fondo di garanzia, di cui all'articolo aggiuntivo 5, di tutto questo non troviamo nè l'ombra, nè la traccia. Ed ancora: spetta al comitato fare proposte per l'emanazione di provvedimenti occorrenti per l'applicazione del decreto n. 5, dare parere sulle questioni sorgenti dalla applicazione del suddetto decreto, fare proposte al consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per quanto attiene al funzionamento del fondo, alla partecipazione dei lavoratori alla gestione dei propri fondi di liquidazione, che è stata già attuata con il decreto luogotenenziale del 1945 perchè, attraverso la rappresentanza di un lavoratore per ognuna delle categorie elencate, si aveva un'incidenza decisionale nel comitato ai fini di fornire suggerimenti sul funzionamento del fondo. Tra i compiti, vi era la possibilità di controllare la regolarità dei versamenti effettuati da parte dei datori di lavoro e la proposta governativa nulla offre come garanzia sotto questo aspetto. Vi era ancora, per il comitato, la possibilità di esprimere pareri, ove ne fosse richiesto dall'istituto gestore, e vi era la possibilità di decidere, in via amministrativa, sui ricorsi degli interessati, riguardanti una casistica che viene esplicitata. Questo decreto luogotenenziale fissava l'interesse che doveva essere riconosciuto ai datori di lavoro che, così come ho anticipato, nel 1945 veniva fissato nella misura del 4 per cento.

Non sto qui a riprendere altre indicazioni; un riferimento soltanto che ha formato oggetto di rilievi: i due ultimi commi dell'articolo aggiuntivo proposti dal Governo difettano in fatto di obbligatorietà di denuncia, in quanto il riferimento al penultimo comma prevede l'obbligo dell'effettuazione delle denunce annuali all'INPS, mentre nell'ultimo comma si consente l'eccezio-

ne per l'INPGI di gestire i fondi di liquidazione dei giornalisti e quindi non è detto, nell'articolo sostitutivo presentato dal Governo per l'INPGI, se esistono analoghi obblighi da parte dei datori di lavoro e se devono far capo all'INPGI stesso.

Tralascio altri rilievi in merito a questo decreto luogotenenziale per passare nel vivo della normativa che ci interessa: la legge n. 91 del 1977. Una anticipazione dell'orientamento sfociato nella legge n. 91 del 1977 è intravedibile nell'accordo interfederale del 25 gennaio del 1975, relativo al punto di contingenza. Successivamente, nel 1977, con una tempestività degna di miglior causa e dopo che nell'ottobre del 1976 era stato provveduto al blocco temporaneo dell'indennità di contingenza per le retribuzioni superiori, si è approdati a febbraio al decreto-legge n. 12, del 1° febbraio 1977, convertito poi nella legge n. 91 del 31 marzo 1977.

Mi richiamerò a questa legge nel seguito, perchè è interessante vedere gli effetti che ha prodotto sul piano delle retribuzioni e della conservazione della capacità di acquisto delle retribuzioni. Mi preme ora fornire un breve accenno alle sentenze della Corte costituzionale. Dirò subito che negli interventi ascoltati chi ha inteso argomentare in favore della proposta di legge governativa, nel menzionare la Corte costituzionale a cui l'opinione pubblica ormai si rifà per quanto riguarda l'autorizzazione del *referendum*, ha fatto sistematicamente riferimento alla sentenza n. 142 del 18 luglio 1980. La riprendo per la parte che può essere utile a suffragare le tesi che il relatore, senatore Romei, ha sostenuto in Commissione.

« Nè può la Corte accontentarsi » — recita la sentenza — « della ricorrente constatazione della progressiva sostituzione, anche al di là dei patri confini di altri istituti più idonei ad adempiere alla funzione della indennità, ma deve prendere atto di ciò che questa non può essere ridotta ad una sola perchè per contro si fraziona in numerose specie, diseguate nella contrattazione in più o meno vasta misura collettiva, la cui valutazione rappresenta il quotidiano ministero dei giudici delle controversie individuali di lavoro e non sempre di rimbalzo delle con-

troversie previdenziali ed assistenziali. Lo esempio precipuo è offerto dalle indennità calcolate a scaglioni ».

« In sì varia fenomenologia » — prosegue la Corte — « richiamato quanto motivato e deciso in riferimento alle retribuzioni dalla sentenza n. 142 del 1980, con la quale sono stati presi in esame parametri di legittimità comuni alla presente vicenda, si reputa che non sia precluso al legislatore di ristrutturare la indennità di anzianità, per cui l'eliminazione o il ridimensionamento di particolari componenti della indennità stessa non concreta per sè sola lesione dell'articolo 36 della Costituzione. Resta fermo però che innovazioni del genere debbono tener conto della quantità e della qualità del lavoro prestato dagli interessati agli effetti del combinato disposto degli articoli 3 e 36 della Costituzione. Ora la progressiva esclusione dal computo dell'indennità del punto di contingenza ad un triennio dalla entrata in vigore della normativa del 1977 che l'ha sancita non arreca offesa in misura censurabile da questa Corte al criterio della quantità del lavoro assunto come durata del rapporto a componente del calcolo del *quantum* dell'indennità in tali sensi garantito dall'articolo 36. Nel futuro l'esclusione stessa in difetto di congrue compensazioni rischierebbe di determinare squilibri più gravi di quelli già in atto. Ciò persuaderà i reggitori della cosa pubblica a por mano in domani anche non immediato ad adeguati bilanciamenti al fine di evitare offesa non solo agli articoli 3 e 36 ma anche all'articolo 38 opportunamente richiamato dal pretore di Messina. È insomma la progressività del novellato articolo 2121, secondo comma, del codice civile che può e deve suonare allarme per i *conditores legum* anche in relazione alle diverse conseguenze che potrebbero prodursi a carico dei lavoratori penalizzando coloro che percepiscono retribuzioni meno elevate ». È questa una sentenza salomonica che, come è chiaramente intuibile, non può essere assunta unicamente a sostegno della tesi governativa. Sfido il relatore Romei a dimostrare che questa sentenza della Corte costituzionale è valida garanzia per il Governo ai fini di emanare

un provvedimento quale quello che viene proposto. Ma questa lettura, perchè si diradino le nebbie interpretative, necessita della lettura aggiuntiva dell'altra sentenza della Corte costituzionale, la sentenza del 1982 con la quale praticamente la Corte ha dichiarato l'ammissibilità del *referendum*. « La legge che ha bloccato la contingenza sulle liquidazioni dei lavoratori dipendenti al febbraio del 1977 manca degli elementi basilari indispensabili per qualificarla una legge tributaria, difettando sia l'elemento dell'ablazione delle somme con attribuzione delle stesse ad un ente pubblico, sia la loro destinazione allo scopo di apprestare i mezzi per il fabbisogno finanziario dell'ente impositore ed essendo caratterizzante il fine di regolare rapporti intersoggettivi tra privati in materia di retribuzione del lavoro subordinato ».

Ora è questa la sentenza che preme mettere a fuoco, perchè una cosa è il problema della legittimità della legge n. 91 inficiata da questa sentenza, una cosa è il problema della possibilità, della volontà di modificare il sistema di determinazione della indennità di liquidazione con o senza contingenza. È questo un problema che esula da una questione di legittimità di una norma alla quale noi siamo chiamati a porre rimedio con un atto abrogativo. Ma nel dettaglio è utile cogliere rilievi ancora più significativi che la Corte ha esteso eseguendo considerazioni in diritto.

« La legge di conversione n. 91 del 1977 con l'articolo 2 » — dice la sentenza — « ha delegato poi il Governo a determinare con decreto del Presidente della Repubblica l'utilizzazione delle somme derivanti nell'anno 1977 dalla differenza tra i trattamenti discendenti dalle regolamentazioni, come sopra modificate con decreto-legge n. 12 del 1977, nonchè a regolare le modalità di riscossione e i relativi controlli e sanzioni precisando altresì che nel determinare la destinazione delle predette somme sarà osservato il criterio, secondo indicazioni di priorità indicate dal CIPE, di conseguire, attraverso l'attenuazione di oneri gestionali, il contenimento dei costi di servizio di interesse collettivo ».

Ora le motivazioni che giustificano i natali della legge di conversione n. 91 risiedono in queste motivazioni ricordate dalla Corte costituzionale. Vi era una destinazione delle predette somme, secondo il criterio prioritario definito dal CIPE, finalizzata a conseguire l'attenuazione di oneri gestionali e il contenimento dei costi dei servizi di interesse collettivo. Ora di tutto questo, a far data dal gennaio 1978, i lavoratori italiani non hanno visto niente, perchè se si esclude la destinazione dei fondi del 1977 avvenuta in forza del decreto delegato 6 giugno 1977, n. 384, l'unico emesso in materia, a far data dal 1° gennaio 1978 in poi, così come rileva la Corte costituzionale, per le somme non corrisposte allo stesso titolo non risulta imposto alcun obbligo di talchè la permanenza delle somme nel patrimonio del datore del lavoro rappresenta il traguardo della disciplina normativa in materia. Mancano nella specie — rileva la Corte — gli elementi basilari indispensabili alla qualificazione di una legge come tributaria, difettando, appunto così come li ho ricordati prima, sia l'elemento dell'ablazione delle somme con l'attribuzione delle stesse ad un ente pubblico, sia la loro destinazione allo scopo di apprestare i mezzi per il fabbisogno finanziario dell'ente impositore ed essendo invece caratterizzante, come si è detto, il fine di regolare rapporti intersoggettivi tra privati in materia di retribuzione del lavoro subordinato.

Ecco le motivazioni di fondo che presiedono alle considerazioni espresse questa mattina dal collega Pistolese e riprese anche dal collega Rastrelli nell'intervento di dichiarazione di voto sulla pregiudiziale di costituzionalità.

Mi preme rilevare, trascurando il parere del professor Giugni, quanto il professor Zangari ha osservato. A chi gli chiedeva se la formulazione governativa era idonea ad evitare il *referendum*, il professor Zangari ha risposto negativamente perchè già in altre occasioni ha detto o fatto presente che la legge n. 91 del 1977 si è limitata a modificare l'articolo 2121 del codice civile nel quale sono indicate le voci che compongono la base di calcolo dell'indennità di anziani-

tà, ma non ha modificato l'articolo 2120 nel quale si indica nell'ultima retribuzione il coefficiente di calcolo dell'indennità stessa. Dunque, la proposta del Governo, restando sostanzialmente fedele all'ipotesi tempo adietro formulata dalla commissione Baffi-Filippi e cioè indicando in una base diversa e meno favorevole della retribuzione finale il sistema di calcolo dell'indennità di anzianità, non può evitare il *referendum*; nè può far evitare il *referendum* la disposizione secondo cui per rivalutare i capitali accantonati annualmente si dovrebbe applicare un tasso pari al 75 per cento dell'indice ISTAT del costo della vita, integrato dall'1,5 per cento fisso annuo. Anche tale sistema di indicizzazione è infatti di gran lunga peggiorativo rispetto a quello costituito dagli aumenti automatici della retribuzione finale dovuti per effetto dagli scatti della contingenza. A chi inoltre gli chiedeva una formula giuridica valida per evitare il *referendum* e, se era necessario, una riforma radicale dell'istituto, il professor Zangari ha risposto che anche in questo caso il suo convincimento è completamente negativo perchè una soluzione tecnico-giuridica corretta e a portata di mano per evitare il *referendum* abrogativo da una parte e dall'altra per ridurre il costo di questa voce esiste ed è precisamente una soluzione diretta a mantenere l'istituto quale oggi è, regolato nel nostro codice civile, e se mai a restituire all'indennità di anzianità la funzione e la natura che era propria nella normativa originaria del codice. In parole povere — chiarisce il professor Zangari — il legislatore potrebbe arrivare ad una nuova normativa in cui si stabilisca che la base di calcolo dell'indennità di anzianità cresce in ragione dell'anzianità di servizio. Così, ad esempio, si potrebbe stabilire in primo luogo che il lavoratore ha diritto all'indennità solo dopo 3, 4 o anche 6 anni di servizio; in secondo luogo si potrebbe stabilire che dopo 10 anni il lavoratore ha diritto al computo dell'indennità di anzianità soltanto sul 50 per cento dell'ultima retribuzione mensile, dopo 15 anni sul 75 per cento e così via. Basterebbe infatti stabilire — conclude — che l'ultima retribuzione da conside-

rare come base di calcolo dell'indennità di anzianità debba essere goduta dal lavoratore almeno da un biennio effettivo di servizio. Circa il fatto delle garanzie dei diritti acquisiti in base alla proposta governativa, il professor Zangari si esprime in modo tassativo: e sono perplessità che noi abbiamo sollevato, che ho sollevato in Commissione e che ho ripreso in questo scorcio di intervento. No, risponde Zangari, non garantisce assolutamente la tutela dei diritti acquisiti anche se la proposta prevede una forma di reinserimento graduale dei punti di contingenza scattati dal 1977 ad oggi nel calcolo delle mensilità da accantonare annualmente. Praticamente questa formula indicata dal Governo ha il carattere di una transazione sindacale perchè i diritti acquisiti sono ben altra cosa. Significa che oggi il legislatore abolisce sostanzialmente l'indennità di anzianità e introduce al suo posto un sistema cosiddetto di partecipazione finanziaria dei lavoratori che però nel *quantum* è di gran lunga meno favorevole dei benefici che venivano garantiti dal capitale erogabile come indennità di anzianità secondo gli articoli citati nel codice civile. Ciò significa che per tutti i lavoratori che hanno una lunga anzianità di servizio l'innovazione prevista nella formula governativa è certamente peggiorativa anche se verrà mantenuto bloccato il maturato fino all'entrata in vigore della nuova legge. Non vi è dubbio che per il periodo residuo c'è la violazione del diritto acquisito del lavoratore; e mi sembra di poter concludere con queste annotazioni.

Voglio solo aggiungere che risulta presentata alla procura, da parte di una associazione sindacale per assicuratori, la FISAI, una denuncia per le inadempienze sul fondo di garanzia delle liquidazioni. È un atto consequenziale alla pubblicizzazione in ripetute occasioni effettuata da parte di questa organizzazione circa l'inattivazione dolosa del fondo; questa ha fatto seguito a sollecitazioni, attraverso raccomandate con ricevuta di ritorno, debitamente inoltrate agli organi ministeriali e agli organi di gestione del fondo, per la sua attivazione. Recita infatti questa denuncia che « a parte la di-

sposizione del decreto-legge n. 5 del 1942, che imponeva quest'obbligo, e del successivo decreto-legge n. 708, che regolamentava l'impiego del fondo, la gestione del fondo è affidata all'INA con il quale collabora un apposito comitato, che è il comitato di cui al punto precedente; che le norme di cui alle leggi sopra citate sono state ripetutamente sospese nella loro attuazione fino al 31 dicembre 1977, termine di scadenza indicato dall'articolo 23 della legge n. 216 del 7 giugno 1974, istitutiva della CONSOB; tutto ciò premesso i sottoscritti fanno presente alla signoria vostra illustrissima che in data 16 maggio 1980, nella veste di componenti la segreteria nazionale della FISAI, preso atto della cessazione della sospensione delle norme di cui alle leggi più volte richiamate, hanno indirizzato una lettera raccomandata, di cui si allega copia, al presidente dell'INA, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al Ministero del tesoro e ad altri enti che potevano essere interessati alla questione, chiedendo formalmente l'applicazione delle leggi ora come allora in vigore, consistenti nel versamento al fondo gestito dall'INA degli importi accantonati dalle singole aziende a titolo di indennità di anzianità ammontanti a diverse centinaia di miliardi. Tale lettera è stata riscontrata solo da talune compagnie di assicurazione come risulta dalle copie di cui agli allegati. Tutto ciò considerato i sottoscritti rimettono alla valutazione della signoria vostra illustrissima i fatti e gli atti qui riferiti per conoscere se non ravvisi negli stessi elementi tali da configurare ipotesi di reati commessi vuoi dagli enti tenuti per legge al versamento delle somme arbitrariamente tenute a propria disposizione e che viceversa dovevano essere impiegati per acquisti di titoli di Stato, vuoi da parte delle persone preposte in proprio nella qualità alla gestione del fondo medesimo che con la loro inerzia potrebbero avere causato rilevanti danni economici e finanziari all'Erario e illeciti profitti all'impresa, tenuti all'applicazione delle norme allo Stato ancora disattese ».

È molto significativa questa iniziativa e peraltro è stata anche tempestiva. È da dire

che il Governo non è che abbia scoperto il problema delle liquidazioni unicamente a seguito della sentenza n. 26 del 1982 della Corte costituzionale. Il Governo, tramite i ministeri richiamati, il problema lo conosceva da sempre ma vi era stato chi nell'80 aveva provveduto a ricordare certi obblighi e certi doveri. Dal 1980 al 1982 abbiamo dovuto subire l'inerzia governativa, che è sfociata poi nella corsa affannosa relativa alla presentazione del disegno di legge n. 1830, ma non abbiamo avuto la possibilità in Commissione di effettuare un esame puntuale e approfondito dell'articolato.

Ma sempre salendo di tono nei riferimenti che colgo, voglio ora dire qualcosa sul meccanismo della scala mobile, il tanto vituperato meccanismo della scala mobile che è stato fatto sedere sul banco degli imputati da chi ha intravisto, attraverso la sua applicazione, un automatismo perverso destinato a prostrare le aziende in favore dei lavoratori. Così non è ed io, nel dire questo, devo riferirmi essenzialmente a delle note illustrative, non ultima quella che è stata fornita dall'ufficio documentazione ricerche del Senato sulla questione della scala mobile.

Devo rilevare come sul complesso e rovinoso fenomeno dell'inflazione, sulle sue cause e sui suoi effetti e sui possibili rimedi molto si è discusso e si discute e gli esperti si arrovellano sul piano teorico a formulare ipotesi e ad esprimere convincimenti. Si può dire che risultano riempiti forse interi scaffali delle biblioteche di interventi di analisi sull'inflazione. È utile prendere atto, ai fini dell'inquadramento del fenomeno, della sua entità, che tutti i paesi industrializzati hanno finito col soggiacere, a seconda delle congiunture storiche, a questo fenomeno dell'inflazione. In Italia l'aumento dei prezzi, dei beni e dei servizi è esploso in maniera clamorosa negli ultimi anni della seconda guerra mondiale e in quelli immediatamente successivi. Superata poi la fase bellica e post-bellica, l'inflazione si attestò su livelli più contenuti, diremmo fisiologici del sistema, fino all'inizio degli anni '70. Ma dal 1973 ad oggi si è ripresentato in tutta la sua violenza e drammaticità ponendoci negativa-

mente all'avanguardia tra le nazioni dell'Occidente e contribuendo ad uno stato di incertezza e di tensione sociale ed economica avvertibile come non mai nel tempo attuale. La conseguenza più rilevante dell'inflazione è la costante progressiva diminuzione del potere d'acquisto della moneta e quindi, per quanto ci interessa in relazione al provvedimento in esame, delle retribuzioni. Posta infatti una certa retribuzione con la quale il lavoratore acquista una determinata quantità di beni e di servizi, l'aumento del prezzo di questi gli consentirà, se la retribuzione resta invariata, di acquistarne una quantità inferiore. In sostanza, pur restando immutata la retribuzione nominale, risulterà diminuita quella reale. Da qui l'esigenza avvertita, primaria ed impellente, specie nel periodo post-bellico, quando si era in presenza di un elevatissimo tasso di inflazione, di adottare un rimedio che tutelasse le retribuzioni reali, cioè l'effettivo loro potere d'acquisto, dall'aumento dei prezzi. È questa la genesi che ci porta all'avvio e all'introduzione del meccanismo della scala mobile nelle retribuzioni: è un avvio che nel suo iter innesca valutazioni controverse che sfociano spesso nei toni accesi della polemica, e le stesse soluzioni intraviste ed attuate subiscono un effetto pendolare, una alternanza di orientamenti a volte diametralmente opposti. È questo il caso dell'accordo confederale del 21 marzo 1951, con il quale si convenne la differenziazione del punto di contingenza in precedenza unico per tutte le categorie, e l'altro è quello del 25 gennaio del 1975, che unificò di nuovo il punto di contingenza per i lavoratori dell'industria con una successiva estensione della normativa ai lavoratori dell'agricoltura e dei servizi nonché ai pubblici dipendenti. Sono questi i due riferimenti significativi che consentono già di collocare il pronunciamento sindacale di oggi sul fondale di una realtà qual è quella che emerge da questa contrapposizione di orientamenti. I sindacati non possono oggi proporre come verbo una scelta avendo essi dimostrato nel corso degli anni che vi sono condizioni e motivazioni sufficienti a suffragare scelte diametralmente opposte. Sono

tendenze, quelle alternative richiamate, che altalenano le scelte tra l'egualitarismo e la necessità di salvaguardare la professionalità. Sono queste le motivazioni sottese a quegli accordi confederali del 1951 e del 1975, sono queste le motivazioni che, più o meno a scadenza fissa, vengono riscoperte a sostegno di nuove tesi o di tesi antiche vestite di nuovo.

Sul piano delle ricerche e delle analisi effettuate da esperti e da studiosi c'è da dire che la questione della scala mobile, anche se considerata a livello teorico e sulla base di analisi empiriche, è stata sezionata in diversi punti. C'è una questione del paniere e dell'indice sindacale, c'è una questione relativa all'accelerazione degli scatti riguardanti sia nel tempo sia in connessione con il valore reale del punto, c'è la parzialità e la decrescenza del grado di protezione delle retribuzioni, c'è l'appiattimento delle retribuzioni lorde, c'è l'appiattimento delle retribuzioni nette o, se preferiamo un termine più accessibile, ci sono gli effetti del *fiscal drag*, gli oneri sociali, c'è una valenza inflazionistica del meccanismo della scala mobile e c'è una relazione tra il grado di protezione e l'inflazione stessa.

È questo il reticolo di analisi delineato da quanti si sono accinti ad esaminare la questione della scala mobile. Da più parti si è detto e si continua a dire che se non si ferma la scala mobile non si evita il disastro del settore produttivo. E mi periterò di giungere a conclusioni non dico diametralmente opposte, ma largamente ridimensionanti questa prospettiva che taluni intravedono.

Con riferimento al paniere e all'indice sindacale c'è da dire che vi sono degli elementi sui quali essi si fondano: questi elementi sono il tempo, l'arco di tempo di evoluzione dei prezzi, un insieme di beni di consumo e di servizi, il cosiddetto paniere ormai attardato di un trentennio rispetto alla realtà di oggi. Vi sono delle aree territoriali campione, vi è l'anno base per il calcolo, vi è la scelta della famiglia tipo e vi è il reddito annuo presunto per questa famiglia tipo che è collocato in ben precisi limiti. Come si potrà rilevare, essenziale ai

fini dell'attivazione di un meccanismo così congegnato è la scelta dei capitoli di spesa e vi è un elenco di voci e di coefficienti di incidenza che è ancora quello scelto nel 1950; un paniere quindi che si rifà ai beni circolanti e ai servizi utilizzabili a quella data. Non è forse male ricordare (l'ho fatto in Commissione riferendomi all'aspra censura che a tali dati è rivenuta da una commissione scientifica internazionale) che questi indici hanno valori diversificati e assumono denominazioni diversificate: c'è un indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale; c'è l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati; c'è l'indice del costo della vita valevole ai fini dell'applicazione della scala mobile, il cosiddetto «indice sindacale». Proprio su questo indice sindacale, quello che la commissione scientifica internazionale definisce il più obsoleto dei tre, sono sorte delle polemiche che riguardano la struttura, rimasta ancorata agli anni '50.

C'è chi pone in discussione la gamma dei beni e dei servizi, e lo fa a ragion veduta, perchè nel paniere previsto nel 1950, ad esempio, non è incluso l'uso del telefono da parte della famiglia-tipo, e tutti conosciamo l'incidenza di questo servizio; non è incluso l'uso della macchina, e questo per effettuare i richiami più significativi. C'è chi invece eccepisce sul numero dei comuni in cui vengono raccolte le quotazioni e chi eccepisce sul periodo di riferimento. Inoltre, i più rilevano che la differente composizione di questi tre indici porta, nel breve termine, ad una divaricazione, ad un allontanamento dei dati che essi esprimono e che pur dovrebbero essere assonanti o comunque compatibili tra loro: questo è un effetto che viene mitigato, invece, in un periodo più lungo, mostrando la tendenza ad una compensazione.

Vi è poi un effetto indiretto: la struttura del mercato sarebbe tale che variazioni di prezzi di beni o servizi non compresi nel paniere non potrebbero non ripercuotersi, in un certo lasso di tempo, sui prezzi di beni in esso compresi, facendo scattare l'indice: è questo un effetto riflesso ad onda, che è pur condivisibile e che viene assunto

ad argomentazione da parte di quanti si sono accinti ad effettuare una valutazione nell'intimo di questo meccanismo per ricavarne delle proposte modificative.

Altri si appellano all'irrazionalità di un paniere sindacale, che non comprende tariffe quali quelle telefoniche e gli oneri per l'uso dell'autovettura. In più molti lamentano la lentezza dell'indice sindacale rispetto agli altri indici, in particolar modo rispetto all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati con una conseguenza intuibile e palese che si traduce in una perdita di potere d'acquisto per i lavoratori. È auspicabile, così come ha rilevato il comitato scientifico internazionale che ha valutato le procedure e i mezzi tecnici adottati dall'ISTAT, che si approdi alla unificazione di questi indici con la ridefinizione di un nuovo indice migliorato anche sotto il profilo dell'acquisizione e della utilizzazione dei dati.

C'è ancora per la scala mobile il problema dell'accelerazione degli scatti nel tempo. È vero che man mano che ci si allontana dall'anno base il meccanismo subisce un'accelerazione ed è questo il cavallo di battaglia di quanti attaccano la scala mobile ritenendola un automatismo perverso ai fini di un incremento, che tende a diventare incontrollabile, della retribuzione. È questo un dato condivisibile, ma con questa considerazione: bisogna accostarne altri.

Premesso che è erronea per se stessa la procedura di presumere di paragonare gli scatti o i punti scattati in anni diversi per misurare l'entità del processo inflazionistico, è da rilevare, in una con la considerazione già espressa di un'accelerazione avvertibile man mano che ci si allontana dall'anno base, che il meccanismo è dotato di una capacità di autoregolamentazione che dovrebbe quietare i timori di quanti intravedono nella sua attivazione e applicazione l'inesorabile di una possibile catastrofe.

La compensazione che riviene dalla stessa applicazione del meccanismo è perfetta e si attua tra l'andamento crescente degli scatti e il valore reale decrescente del punto ancorato ad un importo monetario fisso. Infatti è da sottolineare che il valore iniziale

del punto è rimasto ancorato alla valutazione che era congrua nel momento in cui è stata determinata, ma questa valutazione nel tempo subisce un decremento che altro non è se non un automatismo di autoregolamentazione di quell'accelerazione a cui mi sono richiamato prima. La soluzione ottimale andrebbe ricercata in altra sede, e lo diciamo, così come diremo i dati positivi che si ritraggono dall'attivazione di questo meccanismo. Un'indicizzazione completa delle retribuzioni è ottenibile solo con aggiustamenti percentuali, periodici della retribuzione di fatto percepita. È questa la soluzione. Il sistema oggi vigente è risaputamente sistema ad adeguamento imperfetto o parziale, per cui lascia appunto denotare gli effetti che sono stati rilevati.

Vi sono dei dati significati che sono direttamente correlabili alla legge n. 91 del 1977 e sono dati forniti dalla Banca d'Italia. Sono indici di determinazione della copertura delle retribuzioni lorde annue nell'industria in senso stretto. La tavola fornita dalla Banca d'Italia in modo solare, in modo matematico, con le cifre che non ammettono interpretazioni se non nella rigosità della loro lettura, ebbene i dati offerti dalla Banca d'Italia evidenziano come il grado di protezione media dell'industria, nettamente in calo fino al 1974 — ricordiamoci che nel 1975 c'è stata l'unificazione del punto di contingenza — in quell'anno, nel 1974, ha toccato la punta minima di 44,1; allora ricomincia a crescere a partire dal 1975 fino al 1977, anno di integrale applicazione del nuovo accordo sulla contingenza, per poi imboccare nuovamente la china discendente. E guardando questi dati tabellati, noi vediamo un decremento del grado di copertura dallo 0,899 del 1977 allo 0,815 del 1978, allo 0,744 del 1979, al 0,735 del 1980.

Ora, se censura non fosse possibile reperire in altre argomentazioni, nei confronti della operatività della legge n. 91 del 1977 sufficiente censura è reperibile all'interno di questi dati di cui ho dato lettura. Vero è che con l'unificazione del punto di contingenza del 1975 si è messo in moto un meccanismo di perequazione automatica, ma vero è che uno degli effetti conseguiti da questa

unificazione non era stato previsto; infatti il processo perequativo ha proceduto a ritmi talmente sostenuti da superare in taluni casi le aspettative degli stessi fautori della perequazione. È documentabile questo dato attraverso i rapporti tra le retribuzioni più elevate e quelle più basse di diversi settori, indici questi che sono reperibili e che quindi consentono di leggere con certezza il significato che io ho cercato di tradurre dal funzionamento dell'unificazione, dall'attivazione dell'unificazione del punto di contingenza. È chiaro che alla mortificazione della professionalità, rispettando quell'alternatività di decisione delle associazioni sindacali, si tenta di porre rimedio con soluzioni che si collocano all'opposto di queste soluzioni unificanti, tipo l'unificazione del punto di contingenza del 1975. Un provvedimento è stato già adottato nel 1979 con i rinnovi contrattuali e con le operazioni di riparametratura dei livelli che sono stati proposti e sottoscritti a quella data.

Ma significativo altresì è il poter rilevare che il valore del punto di contingenza è puramente convenzionale. Il valore reale del punto è perciò variabile in relazione inversa al reddito. Questa divaricazione tra costo del lavoro e retribuzione lorda e tra retribuzione lorda e retribuzione netta è la base su cui si torna a discutere di questi problemi. Gli effetti della scala mobile, così come ho detto in anticipo, vanno letti nella loro articolazione, senza un'assunzione di tesi aprioristiche che non tengono conto di quanto si innesca attraverso l'automatismo nei processi della produzione e nelle retribuzioni. Proprio sugli effetti inflazionistici della scala mobile, quegli effetti che vengono invocati dai sostenitori di una proposta tendente all'eliminazione del riconoscimento, si è accesa e si è mantenuta viva una polemica, ma si è rilevato che per effetto degli aumenti diversi dalla contingenza il grado di protezione si era in realtà abbassato per qualunque livello di retribuzione.

Talchè possiamo dire, diversamente e in contrapposizione alla tesi di protezione eccessiva delle retribuzioni da parte della scala mobile, che oggi non esiste alcun livello

retributivo protetto. E il conto è semplicissimo. Basta effettuare la moltiplicazione dei punti riconosciuti per il valore del singolo punto e si ottiene la determinazione del cosiddetto salario protetto che, come si potrà riscontrare, è al di sotto — siamo sulle 700.000 lire — della maggioranza dei riconoscimenti contrattuali. Talchè è falsa la convinzione o la dichiarazione che i salari sono superprotetti dalla scala mobile, ma è vero invece che non esiste un livello retributivo completamente protetto.

Un dato che sfugge alle valutazioni, ma che dovrebbe rientrare in un processo di analisi sul quale si sarebbe dovuta fondare la convinzione di certe modificazioni d'uso di questi automatismi, è che gli aumenti dei salari, correlati ai prezzi e non alla produttività, generano effetti di amplificazione degli impulsi inflazionistici. È questo un errore ricorrente, è questo un errore che fa disattendere ogni possibile valutazione sui livelli di produttività che, almeno nell'articolazione degli attuali sistemi produttivi, vedono la piena estraneità del mondo del lavoro.

Il problema del costo del lavoro è un problema che va ricondotto alla produttività dell'azienda e non recapitato come responsabilità univoca agli effetti della scala mobile. Quindi, a ben guardare, non è la scala mobile in sé e per sé che alimenta l'inflazione, bensì il costo del lavoro per unità di prodotto, su cui incidono, oltre alla scala mobile, tutte le altre componenti del costo monetario del lavoro, nonchè i fattori che comportano un declino della produttività.

Tali considerazioni sono rimaste fuori dalla porta delle valutazioni che le parti sociali hanno effettuato in sede di audizioni nella Commissione lavoro. Nessuna tensione inflazionistica, è certo, si originerebbe dalla scala mobile, qualora gli incrementi salariali fossero compensati da congrui aumenti della produttività. È leggibile attraverso queste considerazioni anche il segreto della ricchezza del Giappone, quel segreto che il nostro Presidente della Repubblica Pertini ha tentato di conoscere nel recente viaggio effettuato presso quella nazione.

Chiarito così l'equivoco, è da rilevare, per l'Italia in particolare, che pur se risulta un aumento di produttività in Italia, nonostante il livello dell'inflazione, esso è stato realizzato in presenza di un tasso di crescita dei prezzi particolarmente elevato. Anche questo è un dato utile da tenere a mente ove si vogliano individuare i punti di azione di scelte legislative tendenti ad orientare accordi tra le parti.

Sono queste scelte coraggiose che rimuovono la responsabilità di Governo dalla soffitta del disimpegno per calarla nella realtà palpitante delle aziende produttive con indicazioni e analisi responsabili che possono e devono essere utilizzate per la definizione di accordi o per l'impostazione di scelte produttive. Dopo queste chiarificazioni e nell'intesa di non appesantire ulteriormente le mie considerazioni, voglio esprimere solo alcune valutazioni sulle proposte di legge in esame e sugli emendamenti da noi proposti; questi ultimi verranno ripresi nel dettaglio al momento dell'esame degli articoli.

La materia è tale che forse mi costringe a fare violenza a me stesso nell'omettere una serie di riferimenti per i quali avevo pure ricercato indicazioni e dati di valutazione; ma prevale il rispetto per l'ossequio formale di una presenza da parte dei rappresentanti dell'ufficio di Presidenza e ancor da parte dei rappresentanti di Governo, talchè mi pongo l'obbligo di chiudere dopo questi riferimenti.

Ebbene, la nostra proposta vuole significare, pur nella limitatezza di una formulazione che tende al ripristino del sistema vigente prima dell'entrata in vigore della legge 91 del 1977, dopo l'individuazione caratterizzante di una evoluzione dell'istituto naturalmente tesa a conseguire il risultato di una compartecipazione dei lavoratori, la nostra proposta, dicevo, vuole significare un ossequio al giudizio della Corte costituzionale non chiudendosi peraltro — e lo abbiamo dimostrato con la formulazione degli emendamenti — a possibilità nuove e diverse di disciplina della materia.

Le argomentazioni che ho testè concluso sulla scala mobile sollevano perplessità e dubbi circa la lettura unicamente ed estre-

mamente negativa che di questo automatismo i più fanno e in particolar modo coloro i quali sostengono la proposta governativa. Sicchè, eliminato il peso della scala mobile, nulla osterebbe al permanere della disciplina vigente prima del 1977. Ciò nonostante la nostra proposta ha cercato di recuperare la validità delle proposizioni normative cumulatesi in una sequenza e in una evoluzione migliorativa nell'arco dell'ultimo quarantennio e ha teso anche a recuperare i nostri valori di riforma sociale a soluzioni ancorate al problema della liquidazione che consentano ai lavoratori dipendenti di prolungare oltre il termine formale di risoluzione il rapporto di lavoro, diversificando la veste di partecipazione alla realtà aziendale. Il punto di passaggio lo abbiamo intravisto proprio nel momento del pagamento della liquidazione. Nell'accezione corrente e nella realtà corrente è questo un momento che segna il distacco definitivo del lavoratore dall'azienda presso la quale magari ha lavorato per 40 anni. Per i più — e consentitemi questo risvolto umano — questo è un momento tragico; per i più questo è l'inizio della fine. Si aggiunge pertanto anche la considerazione di questo risvolto umano quale valore sotteso alla nostra proposta.

Nella formulazione degli emendamenti, con la richiesta di rivitalizzazione del fondo istituito dalla legge del 1942, noi abbiamo proposto il reingresso nel fondo delle imprese che ad oggi non risultano avere ottemperato ai versamenti imposti da quella legge. La conoscenza dell'attuale situazione e delle attuali difficoltà economiche del mondo imprenditoriale ci ha portato ad intravedere una graduazione percentualizzata negli anni di questo reingresso degli accantonamenti nel fondo dell'INA. E abbiamo proposto che a partire dal 1982 e fino al 1986 le imprese provvedessero, con percentuali rispettivamente del 10 per cento, del 15, del 20, del 25 e del 30 per cento nell'ultimo anno, ad effettuare questi accantonamenti. Possibilità alternativa all'effettuazione materiale di un versamento rimane quella di attivare forme compartecipative con i lavoratori dipendenti attraverso il con-

ferimento della liquidazione riconosciuta ai dipendenti nel patrimonio aziendale ed attraverso accordi specifici da sottoscrivere di volta in volta. Altra soluzione, altra possibilità offerta nell'ottica disegnata dal nostro progetto di compartecipazione già impropriamente e parzialmente attuato con la gestione dei fondi dei lavoratori da parte delle aziende, altra possibilità è quella di essere esonerati dal versamento al fondo delle percentuali graduate così come ho detto prima, nel caso in cui a queste percentuali si attinga per il riconoscimento di anticipazioni ai lavoratori che motivino la necessità e l'urgenza di disporre di dette somme.

In ultimo è stata intravista anche la possibilità di effettuare il pagamento della liquidazione attraverso la consegna di azioni equivalenti per valore all'indennità di liquidazione. Si dirà, ne sono certo, che sono queste soluzioni oggi non attuabili, e ne conveniamo, però maturava per noi il debito di tradurre in un impegno propositivo soluzioni che devono pur avere una fase coraggiosa di avvio. I richiami costituzionali sono ricorrenti e per determinate proposte l'ossequio ed il rispetto contemporaneo del dettato costituzionale ne costituisce il fiore all'occhiello. Noi abbiamo inteso, più che effettuare una professione verbale di ossequio alla Costituzione, effettuare la traduzione di canoni costituzionali in proposte emendative che si alimentassero a tale fonte. Nello spirito dell'equità che anima tutto il tessuto costituzionale, ci siamo accinti anche ad effettuare le proposte aggiuntive per quanto riguarda i problemi dei pensionati.

Potrà esserci mosso il rimprovero di essere disattenti nei confronti della necessità, più volte da noi ricordata, di conservare, per la produzione legislativa, un carattere di chiarezza in fatto di materia trattata e di univocità al tempo stesso. Talchè l'accostamento del problema delle liquidazioni al problema delle pensioni può sembrare — e forse lo è — un ibrido legislativo, nato da una tensione che ormai tutti avvertiamo, nato da una protesta di fronte alla quale il Parlamento, da troppo lungo tempo, si è dimostrato sordo.

Abbiamo accettato questa volta, e l'abbiamo fatta nostra, la logica di una contemporaneità di temi legislativi all'interno di un unico provvedimento e nell'accettarla abbiamo cercato di argomentare a noi stessi le motivazioni che potessero rendere compatibile questo accostamento. Le abbiamo reperite nel concetto di equità del trattamento del lavoratore sia esso attivo, sia esso in quiescenza; le abbiamo trovate queste motivazioni nella colpa grave della lunga disattenzione che il Parlamento ha riservato a questi temi; le abbiamo trovate nella volontà di ricercare un collegamento legislativo tra una disciplina normativa che copre l'arco di attività lavorativa ed una disciplina normativa che copre l'arco degli anni del cosiddetto post-lavoro.

Sul piano delle proposte nuove abbiamo inteso attivare meccanismi che conservassero il contatto umano, oltre che la colleganza di interessi tra il lavoratore e l'azienda, anche oltre il limite del naturale rapporto di lavoro.

Sul piano legislativo abbiamo formulato emendamenti che tengono conto di questo spirito nell'indirizzarsi a sanare situazioni appesantitesi nell'arco di tempo e fortemente sperequate. È questo il senso dell'emendamento sulla trimestralizzazione della scala mobile, largamente assonante con quello successivamente proposto dal Governo e si dovrà vedere anche come ritenere l'uno e l'altro al momento della votazione; una proposta — quella nostra — sulla trimestralizzazione che abbiamo anche graduato con un emendamento in subordine. Abbiamo altresì proposto l'aggancio delle pensioni all'80 per cento del salario reale e l'abbiamo fatto con una formulazione dell'articolo estremamente semplificata e razionale, rifuggendo dalle articolazioni della proposta governativa che complicano il momento applicativo della norma, a volte vanificandone lo spirito, e anche questa proposta d'aggancio delle pensioni all'80 per cento del salario reale l'abbiamo graduata, in subordine con tre distinte sotto proposte. Infine, abbiamo ripreso temi da sempre ricordati e proposti e che — temo — anche questa volta saranno lasciati fuori dalla por-

ta dell'impegno di quest'Aula. Abbiamo chiesto che agli ex-combattenti e assimilati venga riconosciuta l'anzianità assicurativa, attraverso una maggiorazione fittizia degli anni: questo beneficio l'abbiamo chiesto anche per gli invalidi o per coloro che sono insigniti di riconoscimenti militari o che abbiano effettuato le campagne di guerra. Abbiamo altresì chiesto (e anche questa proposta, stante le anticipazioni del Governo, rimarrà fuori dell'impegno politico dell'Aula in occasione di questo provvedimento) che sia eliminata l'assoggettabilità a tassazione IRPEF degli aumenti retributivi dovuti alla variazione dell'indennità integrativa speciale della contingenza, che si verificheranno successivamente all'entrata in vigore della legge, così come abbiamo proposto una soluzione emendativa per le cosiddette pensioni d'annata. Riteniamo di aver coperto l'intero arco dei problemi esistenti nel settore pensionistico. Riteniamo d'aver fatto questo, scevri nell'anima da intenti demagogici, in quanto la storia parlamentare del nostro impegno politico è prova inconfutabile: chi guarderà la fotocopia dei nostri emendamenti, troverà emendamenti presentati non da oggi; le nostre proposte sono patrimonio disatteso, dalla comune volontà di approvazione, da diversi anni. La nostra ostinazione è quanto meno pari alla disattenzione della volontà politica che continua ad emergere in quest'Aula e, così come con questo intervento, abbiamo voluto dare dimostrazione che attraverso uno sforzo fisico, se volete (ritengo di non averlo nemmeno compiuto), attraverso una presenza ordinata, tranquilla, non ostruzionistica in senso deleterio, ma che traducesse e traduca — è questa la nostra aspettativa — nella costanza del linguaggio e dei riferimenti una costanza di volontà, il permanere di una ferma volontà di rimedio, con questo atteggiamento rappresentato da questo mio intervento più lungo del solito, noi testimoniamo l'indefettibilità del Movimento sociale da taluni principi che hanno animato sino ad oggi le nostre battaglie politiche e che continueranno ad animarle fin tanto che il popolo, la gente ce ne darà delega. (Applausi dalla estrema destra. Congratulazioni).

S P A D A C C I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Vorrei sollevare una questione. Il senatore Stanzani Ghedini si è offerto di sostituirmi, però io vorrei chiedere alla Presidenza in quale calendario dei lavori è stato comunicato che questa sera ci sarebbe stata seduta notturna o in quale momento in questa Assemblea è stata decisa la seduta continuata.

Credo di avere diritto a questo chiarimento per due motivi: prima di tutto perchè rendo omaggio al senatore Mitrotti che ha fatto il suo dovere di oppositore di questo progetto di legge; in secondo luogo perchè faccio parte di un Gruppo, il Gruppo misto, il cui Presidente non ci onora mai di nessuna informazione sulla Conferenza dei capigruppo e sugli impegni che in essa vengono assunti, per cui mi ritengo — e la Presidenza lo sa benissimo — libero da questi impegni.

C'è anche una terza ragione. Il senatore Stanzani Ghedini ed io, quando abbiamo assunto impegni, li abbiamo sempre rispettati; ma tutti sanno, dall'entità degli emendamenti presentati già in Commissione e dal numero e dalla qualità degli emendamenti presentati in Assemblea, che noi siamo schierati in difesa del *referendum* contro questo progetto di legge. Allora, per parlarci chiaramente (questo è il significato del mio intervento, della domanda che ho posto alla Presidenza, al presidente Ferralasco): esiste un articolo, l'articolo 99 del Regolamento, in base al quale domani bastano otto senatori per chiedere la chiusura della discussione. Uno dei due Gruppi che hanno dichiarato opposizione a questo provvedimento di legge avrebbe il proprio intervento confinato nella prosecuzione serale, che non era prevista dall'ordine dei lavori, di una seduta di cui nessuno ha chiesto in Assemblea e deliberato, nel momento in cui bisognava farlo, cioè all'inizio, l'eventuale prosecuzione a oltranza.

Ecco, io insisto nel chiedere questo chiarimento alla Presidenza perchè è un fatto senza precedenti. Ogni volta che si è lavo-

rato nottetempo o di sera, questo è accaduto perchè esisteva un calendario dei lavori nel quale c'era scritto: seduta pomeridiana, seduta notturna. Siamo alle 21,40. Io ho sentito tutte e cinque le ore del senatore Mitrotti (spesso con attenzione, non sempre: mi scuserà Mitrotti, ma credo che lui avrebbe fatto lo stesso nei miei confronti), non sono andato a mangiare; lo stesso ha fatto il senatore Stanzani Ghedini.

Noi vogliamo semplicemente che le cose siano chiare. Siccome non ci risulta che questo sia avvenuto, pensiamo di essere di fronte ad una prevaricazione perchè riteniamo a questo punto che la Presidenza non possa garantirci il rispetto dei diritti che il Regolamento attribuisce ai senatori. Se domani mattina otto senatori si alzano e chiedono la chiusura della discussione, è un loro diritto; ma questo significa privare il Gruppo radicale della possibilità di sviluppare la propria azione nella pienezza delle sue possibilità e senza quei limiti di tempo che non sono stati mai dai due senatori radicali assicurati a nessun Presidente di Gruppo nè alla Presidenza. In questa occasione non siamo stati interpellati. In altre sì, ma questo è avvenuto sempre alla luce del sole. Io non faccio maratone, non ne ho mai fatte: difendo soltanto il mio diritto di farle, se mi andasse. (*Commenti del senatore Stanzani Ghedini*). Sto difendendo il diritto mio e del senatore Stanzani Ghedini a poter esporre ed illustrare le ragioni della nostra opposizione con la completezza necessaria, non confinati in una seduta notturna non prevista da nessuno.

P R E S I D E N T E . Senatore Spadaccia, debbo farle presente che il dibattito in corso non configura una seduta notturna, ma rappresenta il proseguimento senza soluzione di continuità della seduta pomeridiana, prolungatasi, come spesso si verifica, oltre il previsto. Non vi è quindi nessun tentativo in atto di limitare il diritto di parola a chicchessia.

Considerata, tuttavia, l'ora tarda e la comprensibile stanchezza dei parlamentari, rin-

vio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Interrogazioni, annunzio

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

B E R T O N E , segretario:

ROMEO, CALICE, MIRAGLIA, ZICCARDI, CAZZATO, PANICO, FRAGASSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Premesso che la già drammatica situazione dell'approvvigionamento idrico delle popolazioni pugliesi tende ad aggravarsi a seguito di guasti che si sono verificati, ancora una volta, sulla condotta principale dell'acquedotto del Pertusillo;

tenuto presente che all'interrogazione n. 3-00130 sull'argomento non è stata data risposta,

gli interroganti chiedono di conoscere:

1) a quali conclusioni sono pervenuti le indagini e gli accertamenti predisposti dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, al fine di stabilire l'origine esatta dei guasti e se — come sostengono alcuni tecnici — tali guasti sono da attribuire a difetti dei materiali usati per i manufatti (le tubazioni in modo particolare) o alla posa in opera di essi;

2) a che punto è l'attuazione dei piani di emergenza delle opere integrative progettate che devono permettere il trasferimento straordinario di acqua da altri schemi, onde evitare i disagi delle improvvise interruzioni;

3) se sono stati realizzati, o sono in via di realizzazione, e quando potranno entrare in funzione, i previsti impianti di telecontrolli e telecomandi nell'ambito del « progetto speciale 14 »;

4) quali tempi sono necessari per l'entrata in funzione dell'acquedotto del Sinni, previsto come adduttore integrativo del Pertusillo per i territori del Salento;

5) se il Governo conferma l'impegno, assunto in Parlamento, di procedere alla ristrutturazione del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese per l'inclusione dei rappresentanti della Regione e di quelli dei sindacati.

(3 - 01942)

GHERBEZ, BACICCHI, FLAMIGNI, MERZARIO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Premesso:

che la sera del 17 aprile 1982 squadre fasciste hanno incendiato a Trieste la sede del Centro per lo studio e lo sviluppo della lingua e della cultura slovena e profanato con scritte naziste il monumento ai caduti della Resistenza nella località di Prosecco della stessa provincia;

che tali azioni coincidono con le provocatorie manifestazioni di intolleranza nazionale da qualche settimana nuovamente riprese a Trieste dal MSI e dalle sue organizzazioni giovanili;

che tali fatti fanno seguito ad una innumerevole serie di attacchi fascisti contro sedi democratiche, monumenti ai caduti per la libertà, scuole e chiese slovene e domicili di antifascisti, nonché di attentati ad esponenti democratici ed a studenti;

che le azioni di violenza fascista si ripetono ancora una volta in concomitanza con un comizio del segretario nazionale del MSI, Almirante, indetto a Trieste;

che simili azioni non possono continuare a rimanere sempre impunte, com'è sinora avvenuto,

gli interroganti chiedono di conoscere: quali misure si intendono prendere per scoprire i colpevoli e per consegnarli alla giustizia;

come si intende procedere per assicurare finalmente il rafforzamento degli organici di pubblica sicurezza, da anni richiesto e mai realizzato, al fine di consentire la necessaria vigilanza e l'opportuna opera di prevenzione, onde garantire la completa sicurezza ai cittadini ed alle sedi democratiche.

(3 - 01943)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

MIRAGLIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga di dover intervenire con tempestività per porre fine ad una situazione, ormai insostenibile, venutasi a creare nel liceo ginnasio « A. Calamo » di Ostuni a seguito della denuncia alla Magistratura, da parte della preside Jole Nobile, della maggior parte dei docenti e del vice preside, a suo avviso rei di omissione, abbandono ed abuso di atti di ufficio solo perchè avevano autorizzato, in sua assenza, il giorno 23 febbraio 1982 (ultimo giorno di carnevale), la chiusura anticipata dell'orario delle lezioni (dalle 13 alle 12, con rientro alle 9 del giorno successivo), secondo una consuetudine osservata dalla maggior parte delle scuole della provincia e, in precedenza, dallo stesso istituto.

Tale episodio, indice del rapporto di estrema tensione esistente fra la preside e il corpo docente, dovuto all'incapacità dell'attuale dirigente d'istituto a saper instaurare rapporti corretti e collaborativi con insegnanti ed alunni, preferendo il ricorso alla facile denuncia e all'inquisizione penale ad un rapporto democratico e di reciproca fiducia, sta comportando un forte irrigidimento dei rapporti umani e sociali all'interno dell'istituto insieme allo scadimento dei valori educativi e della tensione ideale che anima l'intero corpo docente, con gravi ripercussioni sulla credibilità della scuola e sulla sua funzione educativa.

Posizioni di netta condanna dell'operato della preside e dei suoi metodi autoritari sono state espresse dai genitori, dagli studenti, dal consiglio d'istituto, che ha voluto sottolineare la sua riprovazione per l'accaduto rassegnando tempestive dimissioni, dal consiglio scolastico distrettuale, dalle organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL scuola e SNALS, oltre che da numerose scuole della città e della provincia, che hanno voluto manifestare con ripetuti scioperi ed assemblee la solidarietà agli insegnanti ingiustamente colpiti dai provvedimenti giudiziari promossi dalla preside.

A questo punto, di fronte al clima di preoccupante conflittualità e tensione determinatosi nella comunità dell'istituto, tanto più grave in prossimità della fine dell'anno scolastico e dopo la conclusione dell'ispezione ministeriale avvenuta dal 7 al 17 aprile 1982, l'interrogante chiede di conoscere quali ulteriori indugi trattengono il Ministro dal prendere quella decisione richiesta a gran voce da tutta la collettività, la più saggia ed ovvia, che consiste nel rimuovere le cause dell'assoluta incompatibilità prodottasi nella scuola per l'ulteriore permanenza della preside alla guida dell'istituto, al fine di ripristinare tempestivamente quelle condizioni di funzionamento e serena collaborazione di tutto il personale con le diverse componenti scolastiche.

(4 - 02860)

PINNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

quali urgenti misure intenda adottare per evitare la produzione dei formaggi con il latte in polvere;

quali eventuali iniziative abbia intenzione di assumere per l'introduzione di un rivelatore per il quale sono previsti aiuti finanziari da parte della CEE.

(4 - 02861)

PINNA. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere quali eventuali iniziative intenda assumere o promuovere, d'intesa con la Regione sarda e il Comune di Oristano, per realizzare la pubblicazione della Carta de Logu, vale a dire il codice promulgato da Eleonora d'Arborea, la cui divulgazione può costituire un elemento di grande valore nella storia della formazione del diritto e di grande utilità per la stessa conoscenza delle radici giuridiche del periodo medioevale.

(4 - 02862)

PINNA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

se corrisponde al vero la notizia secondo la quale il personale del Consolato italiano di Ginevra è stato ulteriormente ridotto, provocando così un ulteriore disagio per le migliaia di connazionali che l'emigrazione

ha costretto a gravitare in quell'area straniera;

quali urgenti misure, ove la notizia avesse fondamento positivo, il Ministro intende assumere per ovviare alla grave deficienza lamentata.

(4 - 02863)

MARIOTTI, D'AGOSTINI. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, della sanità e dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso che la tutela della salute deve essere perseguita anche attraverso un'adeguata informazione, utilizzando anche gli spazi della RAI-TV, e che tale forma di educazione deve essere rivolta in modo particolare al settore dell'alimentazione;

rilevato che nel settore dell'alimentazione una certa attenzione deve essere posta all'olio d'oliva, per il quale esiste una classificazione secondo criteri stabiliti per legge, pur ritenendoli meritevoli di aggiornamento dato il tempo trascorso e le innovazioni introdotte nei processi di produzione;

tenuto conto dello stato di crisi dell'agricoltura italiana, con riferimento anche all'olivicoltura;

preso atto che la pubblicità ospitata dalla RAI-TV, come ogni altra forma di pubblicità, è rivolta esclusivamente a reclamizzare il prodotto, senza offrire le distinzioni e le specificazioni necessarie,

gli interroganti chiedono di conoscere se i Ministri competenti non ritengano di dover imporre alle ditte che intendono servirsi degli spazi pubblicitari della RAI-TV precisazioni che facciano individuare con chiarezza gli elementi distintivi del prodotto e di escludere la pubblicizzazione dei prodotti fatta in modo incompleto e che comporti comunque un rischio per la salute del consumatore.

(4 - 02864)

ANDERLINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso:

che a distanza di 15 mesi dall'entrata in vigore della legge 22 dicembre 1980, n. 932, nessuna delle 10.000 domande inoltrate è risultata a tutt'oggi liquidata;

che, sebbene 3.000 delle 10.000 pratiche presentate siano state già esaminate dall'apposita commissione, in effetti nessuno de-

gli aventi diritto — che pure hanno un'età media di 80 anni — ha usufruito di tali benefici,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative abbia preso o intenda prendere il Ministro allo scopo di sollecitare l'applicazione della legge 22 dicembre 1980, ponendo fine a tali ritardi e mettendo così lo Stato in grado di dare una risposta positiva ai diritti di benemeriti cittadini.

(4 - 02865)

**Ordine del giorno
per le sedute di venerdì 23 aprile 1982**

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani, venerdì 23 aprile, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

— Disciplina del trattamento di fine rapporto (1830-Urgenza).

— ANTONIAZZI ed altri. — Nuove norme in materia di indennità di anzianità (1701).

— SPADACCIA e STANZANI GHEDINI. — Abrogazione degli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, contenente norme sull'indennità di anzianità (1838).

— MITROTTI ed altri. — Abrogazione della cosiddetta « sterilizzazione » dell'indennità di contingenza, ai fini del computo della indennità di anzianità, mediante abrogazione degli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91 (1844).

La seduta è tolta (ore 21,45).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari